

*1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b  
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

Anno 151° - Numero 27

**GAZZETTA**  **UFFICIALE**  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

*PARTE PRIMA*


**Roma - Mercoledì, 7 luglio 2010**

**SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081**

**CORTE COSTITUZIONALE**





# S O M M A R I O

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 233. Sentenza 23 giugno - 1° luglio 2010

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Concessioni del demanio pubblico marittimo per attività turistico-ricreative - Proroga delle concessioni demaniali marittime affidate a soggetti non in possesso dei requisiti di legge, fino all'individuazione del concessionario in possesso dei requisiti - Ricorso del Governo - Eccepite inammissibilità della questione per genericità della censura e mancata indicazione di idonei parametri costituzionali - Reiezione.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13, art. 36, comma 2, modificativo dell'art. 58, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16.
- Costituzione, artt. 3 e 117, commi primo e secondo, lett. a); trattato CE, art. 43.

**Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Concessioni del demanio pubblico marittimo per attività turistico-ricreative - Proroga delle concessioni demaniali marittime affidate a soggetti non in possesso dei requisiti di legge, fino all'individuazione del concessionario in possesso dei requisiti - Indebita introduzione di un rinnovo automatico per i possessori della concessione, con preclusione per altri soggetti - Contrasto con i principi comunitari in materia di libera concorrenza - Illegittimità costituzionale.**


- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13, art. 36, comma 2, modificativo dell'art. 58, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16.
- Costituzione, artt. 3 e 117, commi primo e secondo, lett. a); trattato CE, art. 43.

**Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Accertamento, ad opera dell'Amministrazione regionale, che l'attività venatoria rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, con le disposizioni comunitarie - Ricorso del Governo - Denunciata esorbitanza dai limiti statutari in materia di caccia, con violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Difetto assoluto di motivazione della censura - Inammissibilità della questione.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13, art. 37, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 117, primo e secondo comma, lettere a) ed s); statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4.

**Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Cacciabilità delle specie di uccelli selvatici di cui all'allegato II dell'art. 7 della direttiva 79/409/CEE, in relazione al loro livello di popolazione, distribuzione geografica e tasso di riproduzione nel territorio della Regione - Violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela ambientale previsti dalla legislazione dello Stato, avente natura di norma fondamentale di riforma economico-sociale - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13, art. 37, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 117, comma secondo, lett. s); statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4; legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18.



**Ambiente - Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Programmazione faunistica e attività venatoria - Destinazione in via provvisoria e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2010, del territorio agro-silvo-pastorale della Regione a protezione della fauna selvatica per una quota dal 20 al 30 per cento - Applicazione sino a tale termine sul territorio della Regione del regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi, al fine di consentire lo svolgimento della stagione venatoria - Violazione degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna selvatica stabiliti dalla legislazione statale espressione della competenza esclusiva dello Stato nella materia «tutela dell'ambiente» – Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13, art. 48, comma 6.
- Costituzione, artt. 3 e 117, comma secondo, lett. s); statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4; legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 10, comma 3. . . . .

Pag. 1

N. 234. Sentenza 23 giugno - 1° luglio 2010

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Tutela delle acque dall'inquinamento - Autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura – Attribuzione della competenza al gestore del servizio idrico integrato - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia «tutela dell'ambiente» – Esclusione – Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 luglio 2009, n. 12, art. 4, comma 25, che inserisce l'art. 16-*bis* nella legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s).

**Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Tutela delle acque dall'inquinamento - Autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura - Attribuzione della competenza al gestore del servizio idrico integrato - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di sussidiarietà e adeguatezza – Eccepita inammissibilità della questione per genericità della censura - Reiezione.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 luglio 2009, n. 12, art. 4, comma 25, che inserisce l'art. 16-*bis* nella legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16.
- Costituzione, art. 118.

**Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Tutela delle acque dall'inquinamento - Autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura - Attribuzione della competenza al gestore del servizio idrico integrato - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di sussidiarietà e adeguatezza – Inconferenza del parametro evocato – Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 luglio 2009, n. 12, art. 4, comma 25, che inserisce l'art. 16-*bis* nella legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16.
- Costituzione, art. 118.

**Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Tutela delle acque dall'inquinamento - Autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura - Attribuzione della competenza al gestore del servizio idrico integrato nei confronti di tutti i titolari di scarichi in pubblica fognatura - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia «tutela dell'ambiente» – Esclusione – Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 luglio 2009, n. 12, art. 4, comma 25, che inserisce l'art. 16-*bis* nella legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s).



**Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Tutela delle acque dall'inquinamento – Soggetti che conferiscono gli scarichi ad un depuratore – Esonero dall'autorizzazione, essendo sufficiente quella concessa al titolare dello scarico finale - Contrasto con la disciplina statale che subordina l'esonero alla sussistenza di apposite opere materiali (le "condotte") per consentire l'individuazione di ogni singolo produttore di acque reflue - Violazione degli standard minimi e uniformi di tutela stabiliti dalla legislazione statale, espressione della competenza esclusiva dello Stato nella materia «tutela dell'ambiente» – Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 luglio 2009, n. 12, art. 4, comma 25, che inserisce l'art. 16-ter nella legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 74, comma 1, lett. ff), e 124, comma 2. .... Pag. 7

#### ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 196. Ordinanza della Corte di cassazione del 21 aprile 2010.

**Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzioni dall'imposta - Esenzione a favore degli immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica posseduti dai Comuni al di fuori del proprio territorio - Insussistenza, in base all'interpretazione della Cassazione elevata a «diritto vivente» - Denunciata disparità di trattamento rispetto agli immobili di proprietà degli IACP - Contrasto con i doveri di solidarietà politica, economica e sociale nei confronti dei cittadini - Violazione del diritto all'assistenza sociale delle persone non abbienti.**

- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7 [comma 1], lett. a).
- Costituzione, artt. 2, 3 e 38. .... Pag. 15

N. 197. Ordinanza del Giudice di pace di Albano Laziale del 5 maggio 2010.

**Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Violazione del principio di necessaria offensività - Violazione del principio di uguaglianza sotto diversi profili - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 3, 25 e 27. .... Pag. 17

n. 198. *Ordinanza del Giudice di pace di Albano Laziale del 5 maggio 2010.*


**Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Violazione del principio di necessaria offensività - Violazione del principio di uguaglianza sotto diversi profili - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 3, 25 e 27. .... Pag. 18

N. 199. Ordinanza del Giudice di pace di Albano Laziale del 5 maggio 2010.

**Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Violazione del principio di necessaria offensività - Violazione del principio di uguaglianza sotto diversi profili - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 3, 25 e 27. .... Pag. 20



N. 200. Ordinanza del Giudice di pace di Vergato del 18 febbraio 2010.

**Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Ipotesi di soggiorno illegale - Mancata previsione della possibilità per lo straniero di potere addurre una causa di giustificazione o di usufruire di un termine per potersi allontanare - Disparità di trattamento rispetto all'analoga fattispecie di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, art. 3.

**Straniero - Violazioni delle norme relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato commesse dai lavoratori stranieri, disponibili all'emersione, che svolgono attività di assistenza e di sostegno alle famiglie - Prevista sospensione dei procedimenti penali - Mancata estensione a tutti gli altri lavoratori, parimenti disponibili all'emersione - Violazione del principio di uguaglianza.**

- Legge 3 agosto 2009, n. 102 (*recte*: decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), art. 1-ter, commi 1 e 8.
- Costituzione, art. 3.

**Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Possibilità per il giudice di sostituire la pena prevista con la misura dell'espulsione - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 16, comma 1.
- Costituzione, art. 27, comma terzo.

**Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Ipotesi di soggiorno illegale - Omessa indicazione di forme di allontanamento che evitino l'autodenuncia - Lesione del diritto di difesa.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, art. 24, comma secondo . . . . . Pag. 21

N. 201. Ordinanza del Giudice di pace di Vergato del 18 febbraio 2010.

**Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Ipotesi di soggiorno illegale - Mancata previsione della possibilità per lo straniero di potere addurre una causa di giustificazione o di usufruire di un termine per potersi allontanare - Disparità di trattamento rispetto all'analoga fattispecie di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, art. 3.

**Straniero - Violazioni delle norme relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato commesse dai lavoratori stranieri, disponibili all'emersione, che svolgono attività di assistenza e di sostegno alle famiglie - Prevista sospensione dei procedimenti penali - Mancata estensione a tutti gli altri lavoratori, parimenti disponibili all'emersione - Violazione del principio di uguaglianza.**

- Legge 3 agosto 2009, n. 102 (*recte*: decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), art. 1-ter, commi 1 e 8.
- Costituzione, art. 3.

**Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Possibilità per il giudice di sostituire la pena prevista con la misura dell'espulsione - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 16, comma 1.
- Costituzione, art. 27, comma terzo.



**Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Ipotesi di soggiorno illegale - Omessa indicazione di forme di allontanamento che evitino l'autodenuncia - Lesione del diritto di difesa.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-*bis*, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, art. 24, comma secondo ..... Pag. 24

N. 202. Ordinanza della Corte dei conti - Sez. Regionale di controllo per la regione Lombardia del 1° giugno 2009.


**Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) - Previsione che per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2007 gli enti devono conseguire un saldo finanziario "in termini di cassa" pari a quello medio riferito agli anni 2003-2005, calcolato secondo la procedura stabilita dalle norme censurate - Lesione della sfera di autonomia dei comuni - Violazione dei principi di contabilità pubblica imperniati sul bilancio di competenza - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione del principio di leale collaborazione nel coordinamento della finanza pubblica dello Stato con quello degli enti territoriali.**

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 681 e 683.
- Costituzione, artt. 5, 81, 97, 114, 117 e 119. .... Pag. 26

N. 203. Ordinanza del Collegio arbitrale di Roma del 24 maggio 2010.

**Arbitrato - Controversie relative a contratti stipulati per la realizzazione di interventi connessi alle dichiarazioni di stato d'emergenza e di grande evento - Prevista nullità *ex lege* dei compromessi e delle clausole compromissorie - Retroattiva decadenza dei giudizi arbitrali pendenti alla data di entrata in vigore della norma (eccettuati quelli per i quali era già stata completata la fase istruttoria) - Contrasto con i principi del processo giusto, della ragionevole durata del processo e del giudice naturale preconstituito per legge - Ingiustificata disparità di trattamento - Violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela dell'affidamento, nonché del diritto di difesa - Irragionevole lesione dell'autonomia privata - Inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali - Violazione del principio comunitario del legittimo affidamento.**

- Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 26, art. 15, comma 3.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 25, 41, 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma (in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e all'art. 47 della Carta europea dei diritti fondamentali). .... Pag. 34





# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 233

*Sentenza 23 giugno - 1º luglio 2010*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Concessioni del demanio pubblico marittimo per attività turistico-ricreative - Proroga delle concessioni demaniali marittime affidate a soggetti non in possesso dei requisiti di legge, fino all'individuazione del concessionario in possesso dei requisiti - Ricorso del Governo - Eccezione inammissibilità della questione per genericità della censura e mancata indicazione di idonei parametri costituzionali - Reiezione.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13, art. 36, comma 2, modificativo dell'art. 58, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16.
- Costituzione, artt. 3 e 117, commi primo e secondo, lett. a); trattato CE, art. 43.

**Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Concessioni del demanio pubblico marittimo per attività turistico-ricreative - Proroga delle concessioni demaniali marittime affidate a soggetti non in possesso dei requisiti di legge, fino all'individuazione del concessionario in possesso dei requisiti - Indebita introduzione di un rinnovo automatico per i possessori della concessione, con preclusione per altri soggetti - Contrasto con i principi comunitari in materia di libera concorrenza - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13, art. 36, comma 2, modificativo dell'art. 58, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16.
- Costituzione, artt. 3 e 117, commi primo e secondo, lett. a); trattato CE, art. 43.

**Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Accertamento, ad opera dell'Amministrazione regionale, che l'attività venatoria rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, con le disposizioni comunitarie - Ricorso del Governo - Denunciata esorbitanza dai limiti statutari in materia di caccia, con violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Difetto assoluto di motivazione della censura - Inammissibilità della questione.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13, art. 37, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 117, primo e secondo comma, lettere a) ed s); statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4.

**Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Cacciabilità delle specie di uccelli selvatici di cui all'allegato II dell'art. 7 della direttiva 79/409/CEE, in relazione al loro livello di popolazione, distribuzione geografica e tasso di riproduzione nel territorio della Regione - Violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela ambientale previsti dalla legislazione dello Stato, avente natura di norma fondamentale di riforma economico-sociale - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13, art. 37, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 117, comma secondo, lett. s); statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4; legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18.

**Ambiente - Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Programmazione faunistica e attività venatoria - Destinazione in via provvisoria e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2010, del territorio agro-silvo-pastorale della Regione a protezione della fauna selvatica per una quota dal 20 al 30 per cento - Applicazione sino a tale termine sul territorio della Regione del regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi, al fine di consentire lo svolgimento della stagione venatoria - Violazione degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna selvatica stabiliti dalla legislazione statale espressione della competenza esclusiva dello Stato nella materia «tutela dell'ambiente» - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13, art. 48, comma 6.
- Costituzione, artt. 3 e 117, comma secondo, lett. s); statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4; legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 10, comma 3.



## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Francesco AMIRANTE;

*Giudici:* Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 36, comma 2, 37, commi 1 e 2, e 48, comma 6, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione - Legge comunitaria 2008), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 5-9 ottobre 2009, depositato in cancelleria il 13 ottobre 2009 ed iscritto al n. 90 del registro ricorsi 2009.

Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 2010 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;

Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

*Ritenuto in fatto*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 9 maggio 2010 e depositato il successivo 13 maggio, ha sollevato, in riferimento all'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché agli artt. 3 e 117, primo e secondo comma, lettere *a)* e *s)*, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 36, comma 2, 37, commi 1 e 2, 48, comma 6, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione - Legge comunitaria 2008).

1.1. L'art. 36, comma 2, della legge regionale n. 13 del 2009 viene impugnato nella parte in cui, nel modificare l'art. 58, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), prevede che le «concessioni demaniali marittime affidate a soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 2/2002, e successive modifiche, non in possesso dei requisiti di legge», sono prorogate fino all'individuazione del concessionario in possesso di tali titoli e comunque non oltre dodici mesi dalla data di efficacia della proroga medesima.

Il ricorrente, dopo aver rilevato la conformità della norma impugnata con quanto previsto dall'art. 37, secondo comma, del codice della navigazione, rileva che, proprio con riferimento a tale ultima disciplina, è stata aperta una



procedura di infrazione a carico dell'Italia da parte della Commissione europea in ragione del suo presunto contrasto con il diritto comunitario.

In particolare, la difesa erariale osserva che sia l'art. 36, comma 2, della legge regionale n. 13 del 2009 che l'art. 37, secondo comma, cod. nav. creano, nell'ambito delle procedure di affidamento in concessione di beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa, un meccanismo di preferenza per il concessionario uscente. Ciò comporterebbe, sempre a parere del ricorrente, «una disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione della libertà di stabilimento di cui all'articolo 43 del Trattato e di conseguenza dell'articolo 117, primo comma, Cost., in riferimento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, in relazione alla competenza esclusiva statale in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea».

Infine, a parere del ricorrente, la disposizione impugnata violerebbe anche il principio di ragionevolezza.

1.2. Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, poi, l'art. 37, commi 1 e 2, della legge regionale n. 13 del 2009, nella parte in cui prevede che «In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Regione Friuli-Venezia Giulia, le specie elencate nell'allegato II della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, possono essere oggetto di attività venatoria nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di recepimento».

Il ricorrente, dopo aver premesso che l'art. 4, n. 3, dello statuto di autonomia attribuisce alla Regione Friuli-Venezia Giulia potestà legislativa primaria in materia di caccia, osserva che essa deve essere esercitata nel rispetto degli standard minimi ed uniformi di tutela fissati dalla legislazione nazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, oltre che della normativa comunitaria di riferimento (direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE, 91/244/CEE) e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale.

In ragione di ciò, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che la disposizione censurata, nel determinare le specie cacciabili, ecceda i limiti sopra indicati e, in particolare, si ponga in contrasto con l'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), il quale, nel fissare standard minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente, deve intendersi quale norma fondamentale di riforma economico-sociale.

L'Avvocatura rileva, infatti, che l'art. 18, oltre a disciplinare l'attività venatoria, mediante la previsione di appositi elenchi in cui sono suddivise le diverse specie cacciabili e i periodi entro i quali è possibile il relativo prelievo venatorio, stabilisce anche che le modifiche dei suddetti elenchi sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

1.3. La terza censura riguarda l'art. 48, comma 6, della citata legge regionale nella parte in cui dispone che «Fino all'individuazione della Zona faunistica delle Alpi e dei territori da destinare a protezione della fauna in attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, e comunque non oltre il 31 gennaio 2010, il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è destinato a protezione della fauna selvatica per una quota dal 20 al 30 per cento. Sino a tale termine, sul territorio della Regione, è applicato il regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi, al fine di consentire il regolare svolgimento della stagione venatoria 2009/2010 in conformità agli atti e indirizzi già adottati dalla regione».

A parere del ricorrente anche tale norma si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto, per effetto del richiamo in essa contenuto alla Zona faunistica delle Alpi, si sarebbe limitata, in violazione dell'art. 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992, la quota di territorio regionale destinata alla protezione della fauna selvatica.

L'art. 10, comma 3, infatti, nel fissare standard minimi e uniformi di tutela dell'ambiente, stabilisce che il territorio agro-silvo-pastorale di ogni Regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna Regione, che costituisce una zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento.

2. Si è costituita in giudizio la Regione Friuli-Venezia Giulia, chiedendo che la Corte dichiari le questioni inammissibili o infondate.

2.1. Con riferimento alla censura relativa all'art. 37, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2009, la resistente rileva che tale disposizione si limita a «ricordare» che la cacciabilità delle specie di cui al richiamato allegato II è subordinata a quanto disposto in sede comunitaria e nazionale, opera nel rispetto delle richiamate discipline e, pertanto, risulta priva di una autonoma forza precettiva.

La Regione ritiene, poi, inammissibile la censura relativa al comma 2 dell'art. 37, in quanto del tutto priva di motivazione.



2.2. Quanto alla questione proposta nei confronti dell'art. 48, comma 6, la Regione osserva che essa si fonda su di una errata interpretazione della norma censurata.

L'art. 48, comma 6, infatti, nel pieno rispetto della legislazione nazionale pone a protezione della fauna selvatica una quota che va dal 20 al 30 per cento del territorio regionale, dovendosi intendere il richiamo fatto dalla norma impugnata alla zona faunistica delle Alpi, riferito esclusivamente alle regole di gestione previste per quest'ultima e non anche alla quantità di protezione.

2.3. Quanto, infine, alla censura relativa all'art. 36, comma 2, la Regione Friuli-Venezia Giulia ritiene la stessa inammissibile o infondata.

In punto di inammissibilità la difesa della Regione osserva che il ricorrente, dopo aver rilevato la conformità della norma regionale a quella statale (art. 37 cod. nav.), impugna l'art. 36, comma 2, fondando la questione di legittimità su una procedura di infrazione comunitaria, che non costituisce né un parametro costituzionale, né una definita ed efficace interpretazione del diritto comunitario.

Oltre a ciò, la Regione Friuli-Venezia Giulia ritiene detta censura generica e, comunque, infondata, stante il carattere transitorio della disposizione impugnata che si giustifica con l'intento di assicurare la continuità delle gestioni a beneficio dell'utenza.

3. In prossimità dell'udienza la Regione Friuli-Venezia Giulia ha depositato una memoria con la quale ha sostanzialmente ribadito le argomentazioni contenute nel proprio atto di costituzione.

#### *Considerato in diritto*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita, in riferimento all'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché agli artt. 3 e 117, primo e secondo comma, lettere *a*) e *s*), della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 36, comma 2, 37, commi 1 e 2, 48, comma 6, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione - Legge comunitaria 2008).

2. Oggetto della prima censura è l'art. 36, comma 2, il quale, nel modificare l'art. 58, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), individua i destinatari della proroga delle concessioni demaniali marittime.

Il ricorrente ritiene che la norma impugnata violi gli artt. 3, 117, primo e secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, in quanto, in modo irragionevole e in violazione della libertà di stabilimento di cui all'art. 43 del Trattato CE, prevede la proroga delle concessioni demaniali marittime a soggetti non in possesso dei requisiti di legge.

2.1. In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia relativa alla genericità della censura e alla mancata indicazione di idonei parametri costituzionali.

Nel ricorso, infatti, si rinviene un'adeguata motivazione in ordine alla asserita violazione da parte della norma impugnata degli artt. 3, 117, primo e secondo comma, lettera *a*), della Costituzione.

2.2. Nel merito, la questione è fondata.

In tema di concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative va osservato che l'art. 37 codice della navigazione, come modificato dall'art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non prevede più, in sede di rilascio di nuove concessioni, il diritto di preferenza in capo al precedente concessionario.

A fronte di tale disciplina l'art. 58, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2008, nel testo vigente prima della modifica introdotta dalla norma impugnata, prevedeva che «Le concessioni demaniali marittime affidate a soggetti non a totale partecipazione pubblica di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 2/2002, e successive modifiche,



sono prorogate fino all'individuazione del concessionario in possesso dei requisiti di legge e comunque non oltre dodici mesi dalla data di efficacia della proroga medesima».

Ai fini dell'individuazione dei beneficiari della disposta proroga, il richiamato art. 7, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), stabilisce che «La Regione favorisce la promozione turistica mediante la partecipazione a società per la promozione turistica e a società d'area, anche tramite le Agenzie di informazione e accoglienza turistica».

Il successivo comma 2 precisa che «Ai fini della presente legge per "società d'area" si intendono le società a prevalente capitale pubblico costituite, ciascuna in ogni area territoriale regionale con offerta turistica omogenea, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3».

L'art. 36, comma 2, impugnato si inserisce nella disciplina sopra riportata prevedendo che «Al comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale n. 16/2008 le parole "Le concessioni demaniali marittime affidate a soggetti non a totale partecipazione pubblica di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 2/2002, e successive modifiche," sono sostituite dalle seguenti: "Le concessioni demaniali marittime affidate a soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 2/2002, e successive modifiche, non in possesso dei requisiti di legge"».

Per effetto della disposizione censurata si è esteso anche ai soggetti «non in possesso dei requisiti di legge» la possibilità di usufruire della proroga delle concessioni demaniali marittime in atto e, quindi, si è introdotta una disciplina che risulta in contrasto con i principi comunitari in materia di libera concorrenza e con l'art. 117, primo comma, della Costituzione.

In particolare, la norma regionale, nel consentire il rinnovo automatico della concessione, determina una violazione del principio di concorrenza, in quanto a coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo è preclusa la possibilità, alla scadenza della suddetta concessione, di prendere il posto del precedente gestore (sentenze n. 180 del 2010 e n. 1 del 2008).

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, poi, l'art. 37, commi 1 e 2, della legge n. 13 del 2009.

Il comma 1 prevede che «In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Regione Friuli-Venezia Giulia, le specie elencate nell'allegato II della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, possono essere oggetto di attività venatoria nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di recepimento».

Il successivo comma 2, stabilisce che «L'Amministrazione regionale accerta che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia con il falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali e regionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2 della direttiva 79/409/CEE».

Il ricorrente ritiene che l'art. 37, commi 1 e 2, nella parte in cui individua i criteri in base ai quali è possibile esercitare l'attività venatoria sul territorio regionale, violi l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché l'art. 4 dello statuto di autonomia della Regione Friuli-Venezia Giulia che, nell'attribuire a quest'ultima potestà legislativa primaria in materia di caccia, subordina il suo esercizio al rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale.

Sul punto assumerebbe rilievo l'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) il quale, nell'elencare le specie cacciabili sul territorio nazionale e le modalità con le quali si provvede alla modifica di tali elenchi, fissa standard minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente.

3.1. In via preliminare, deve essere dichiarata inammissibile per difetto assoluto di motivazione la censura relativa all'art. 37, comma 2.

Il ricorrente, infatti, dopo aver riportato il testo del comma 1, si limita a censurare il fatto che con esso il legislatore regionale è intervenuto in un ambito, quello della determinazione delle specie cacciabili, a lui precluso.

Nel ricorso non si rinviene alcun argomento a sostegno della impugnazione del successivo comma 2, per il quale, in ragione della peculiare disciplina da esso introdotta, non è possibile far valere le motivazioni sopra indicate.

3.2. La questione relativa all'art. 37, comma 1, è fondata.

La norma regionale impugnata, sebbene sia riconducibile alla materia «caccia» spettante alla competenza legislativa primaria della Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 4 del relativo statuto di autonomia, nell'individuare le specie cacciabili sul territorio regionale, incide in un ambito attribuito alla competenza esclusiva del legislatore statale. Ciò risulta confermato dall'art. 7 della direttiva n. 79/409/CEE, secondo cui «In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale».



In attuazione della menzionata normativa, l'art. 18 della legge n. 157 del 1992 contempla appositi elenchi nei quali sono individuate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo venatorio, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni.

Ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella direttiva n. 79/409/CEE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale e, pertanto, ha natura di norma fondamentale di riforma economico-sociale, in quanto indica il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica il cui rispetto deve essere assicurato sull'intero territorio nazionale e, quindi, anche nell'ambito delle Regioni a statuto speciale (sentenze n. 227 del 2003 e n. 536 del 2002).

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, poi, l'art. 48, comma 6, della legge regionale n. 13 del 2009, il quale prevede che «Fino all'individuazione della Zona faunistica delle Alpi e dei territori da destinare a protezione della fauna in attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, e comunque non oltre il 31 gennaio 2010, il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è destinato a protezione della fauna selvatica per una quota dal 20 al 30 per cento. Sino a tale termine, sul territorio della Regione è applicato il regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi, al fine di consentire il regolare svolgimento della stagione venatoria 2009/2010 in conformità agli atti e indirizzi già adottati dalla Regione».

Il ricorrente afferma che tale disciplina si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto limitativa della protezione della fauna selvatica prevista dall'art. 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992.

#### 4.1. La questione è fondata.

La norma impugnata, come il precedente art. 37, detta una disciplina in materia di caccia. Pertanto, ai fini della valutazione della sua legittimità valgono gli stessi principi utilizzati con riferimento alla censura che precede.

In proposito, assume rilievo l'art. 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992 il quale, nel fissare standard minimi e uniformi di tutela dell'ambiente, prevede che «Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni».

Dalla lettura dell'art. 10 si evince che il legislatore nazionale ha previsto due distinti regimi di salvaguardia della fauna selvatica ai quali corrispondono diverse quote di protezione, in ragione delle peculiari caratteristiche della zona faunistica delle Alpi.

La norma regionale impugnata, nel sottoporre fino al 31 gennaio 2010 l'intero territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi, si pone in contrasto con la indicata disciplina statale in quanto limita, in violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, la quota di territorio da destinare a protezione della fauna selvatica (sentenza n. 165 del 2009).

Non si può, infatti, sostenere, come ha fatto la difesa regionale, che il richiamo, contenuto nella disposizione impugnata al «regime giuridico» della zona faunistica delle Alpi, sia riferito esclusivamente alle regole di gestione previste per quest'ultima e non anche alla quantità di protezione.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 36, comma 2, dell'art. 37, comma 1, e dell'art. 48, comma 6, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione - Legge comunitaria 2008);*



*Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, della medesima legge regionale n. 13 del 2009, promossa, in riferimento all'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché agli artt. 3 e 117, primo e secondo comma, lettere a) e s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2010.

*Il Presidente:* AMIRANTE

*Il redattore:* MADDALENA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° luglio 2010.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

10C0552

N. 234

*Sentenza 23 giugno - 1° luglio 2010*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Tutela delle acque dall'inquinamento - Autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura – Attribuzione della competenza al gestore del servizio idrico integrato - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia «tutela dell'ambiente» – Esclusione – Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 luglio 2009, n. 12, art. 4, comma 25, che inserisce l'art. 16-bis nella legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s).

**Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Tutela delle acque dall'inquinamento - Autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura - Attribuzione della competenza al gestore del servizio idrico integrato - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di sussidiarietà e adeguatezza – Eccepita inammissibilità della questione per genericità della censura - Reiezione.**


- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 luglio 2009, n. 12, art. 4, comma 25, che inserisce l'art. 16-bis nella legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16.
- Costituzione, art. 118.

**Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Tutela delle acque dall'inquinamento - Autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura - Attribuzione della competenza al gestore del servizio idrico integrato - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di sussidiarietà e adeguatezza – Inconferenza del parametro evocato – Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 luglio 2009, n. 12, art. 4, comma 25, che inserisce l'art. 16-bis nella legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16.
- Costituzione, art. 118.

**Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Tutela delle acque dall'inquinamento - Autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura - Attribuzione della competenza al gestore del servizio idrico integrato nei confronti di tutti i titolari di scarichi in pubblica fognatura - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia «tutela dell'ambiente» – Esclusione – Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 luglio 2009, n. 12, art. 4, comma 25, che inserisce l'art. 16-bis nella legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s).



**Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Tutela delle acque dall'inquinamento – Soggetti che conferiscono gli scarichi ad un depuratore – Esonero dall'autorizzazione, essendo sufficiente quella concessa al titolare dello scarico finale - Contrasto con la disciplina statale che subordina l'esonero alla sussistenza di apposite opere materiali (le "condotte") per consentire l'individuazione di ogni singolo produttore di acque reflue - Violazione degli standard minimi e uniformi di tutela stabiliti dalla legislazione statale, espressione della competenza esclusiva dello Stato nella materia «tutela dell'ambiente» – Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 luglio 2009, n. 12, art. 4, comma 25, che inserisce l'art. 16-ter nella legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 74, comma 1, lett. ff), e 124, comma 2.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Francesco AMIRANTE;

*Giudici:* Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 25, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), che inserisce gli articoli 16-bis e 16-ter nella legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28 settembre - 1° ottobre 2009, depositato in cancelleria l'8 ottobre 2009 ed iscritto al n. 86 del registro ricorsi 2009.

Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;


Udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 2010 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

Uditi l'avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

### *Ritenuto in fatto*

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 1° ottobre 2009 e depositato il successivo 8 ottobre, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 25, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009 – 2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), che inserisce gli articoli 16-bis e 16-ter nella legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera s), e 118 della Costituzione, e agli articoli da 101 a 108, 124, commi 2 e 7, e Allegato 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

1.1.– Il ricorrente, premessa una sintetica ricostruzione della giurisprudenza costituzionale in materia di tutela dell'ambiente, ritiene che l'art. 4, comma 25, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 2009, nella parte in cui inserisce gli articoli 16-bis e 16-ter nella legge regionale n. 16 del 2008, violerebbe gli articoli 117, secondo comma, lettera s), e 118 Cost.



1.1.1.– Innanzitutto, l'art. 16-*bis*, secondo il Governo, consentirebbe alla Regione di individuare un soggetto privato (gestore del servizio idrico integrato) competente alla valutazione delle richieste di autorizzazione presentate dai titolari degli scarichi, ed al rilascio delle stesse, in contrasto con quanto previsto dalla norma statale (di cui, peraltro, sarebbe attuazione) che stabilisce, invece, per le Regioni sì la possibilità di scegliere un soggetto diverso dalla Provincia e dall'Autorità d'ambito ai fini del rilascio dell'autorizzazione agli scarichi, ma purché sia un soggetto pubblico o un ente locale (ad es. il Comune). Pertanto, la disposizione regionale censurata verrebbe a ledere, per il ricorrente, la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

1.1.2.– Inoltre, prosegue l'Avvocatura, l'art. 16-*bis* della legge regionale in esame – là dove devolve al gestore del servizio idrico integrato la competenza a rilasciare l'autorizzazione agli scarichi – violerebbe, altresì, l'art. 118 Cost., poiché, in base al principio di sussidiarietà, non sembra «adeguato conferire ad un soggetto privato una funzione amministrativa che dà il potere di creare, modificare o estinguere una determinata situazione giuridica soggettiva in relazione ad un interesse pubblico “primario” e “assoluto”, come la tutela dell'ambiente, che deve ritenersi costituzionalmente affidato alla cura della pubblica amministrazione».

1.1.3.– La stessa norma censurata si porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. anche per un ulteriore profilo, in quanto «nel prevedere che “sono autorizzati dal gestore del servizio idrico integrato tutti gli scarichi in pubblica fognatura” consentirebbe un rilascio incondizionato ed automatico dell'autorizzazione a tutti i titolari di scarichi in pubblica fognatura», con conseguente «snaturamento dell'atto autorizzativo, il quale, come delineato dal d.lgs. n. 152 del 2006, presuppone la necessità di esaminare in concreto, a monte del suo rilascio, l'ammissibilità di uno scarico in fognatura sulla scorta di valutazioni di carattere tecnico-ambientale, così come sancito dagli articoli 101 a 108, 124 del d.lgs. n. 152 del 2006 nonché dall'Allegato 5 (Tabella – parte III) dello stesso codice dell'ambiente».

La disposizione regionale denunciata sarebbe, dunque, illegittima per violazione del citato parametro, in quanto le Regioni e le Province autonome non possono derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale.

1.2.– Il ricorrente ritiene, poi, che anche l'art. 16-*ter* venga a violare l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., poiché, stabilendo l'obbligatorietà della richiesta dell'autorizzazione solo da parte del titolare dello scarico finale, contrasterebbe con il comma 2 dell'art. 124 del d.lgs. n. 152 del 2006, che prevede l'esonero dall'autorizzazione solo a condizione che il conferimento delle acque reflue al terzo gestore dell'impianto di depurazione avvenga «tramite condotta», in tal modo abbassando il livello di tutela ambientale garantito dalla normativa statale.

Infatti, dall'analisi comparativa del testo di questa ultima disposizione con quello del comma 2 dell'art. 124 del d.lgs. n. 152 del 2006, si evincerebbe chiaramente, secondo il ricorrente, che l'art. 16-*ter* introdurrebbe nella Regione Friuli-Venezia Giulia una disciplina difforme da quella prevista dalla norma statale alla quale deve dare attuazione.

2.– Si è costituita nel giudizio la Regione Friuli-Venezia Giulia, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato.

2.1.– Con riferimento a quanto previsto dall'art. 16-*bis*, la difesa regionale ritiene non fondate le censure avanzate dal ricorrente relativamente all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., poiché basate sia su un'erronea interpretazione restrittiva che il Governo dà della norma statale in esame – vale a dire che le Regioni non potrebbero attribuire a privati il potere autorizzatorio – interpretazione apoditticamente affermata e ritenuta «preferibile» senza argomentazioni in merito, sia sulla ritenuta devoluzione ad un soggetto privato – quale il ricorrente ritiene essere il gestore del servizio idrico integrato – della competenza al rilascio dell'autorizzazione.

L'affidamento della gestione del servizio idrico integrato da parte dell'Autorità d'ambito è invece devoluto – prosegue la difesa della Regione – a «soggetti sostanzialmente pubblici già sotto diversi profili chiamati a svolgere attività di pubblica amministrazione in quanto meri strumenti di essa e concessionari di servizio pubblico», secondo quanto stabilito dall'art. 23 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 giugno 2005, n. 13, recante «Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)». Quest'ultima è una disposizione attuativa della procedura prevista in materia dall'art. 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e riguarda solamente «società a capitale interamente pubblico», le quali presentino le caratteristiche della gestione cosiddetta in house, cioè di un tipo di gestione riconosciuto equivalente alla gestione diretta da parte dell'amministrazione. Conseguentemente, il rapporto tra queste ultime e l'Autorità d'ambito sarebbe «quello tipico della concessione di pubblico servizio», per cui la società concessionaria (ex art. 23, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2005) presenterebbe i requisiti «dell'organismo di diritto pubblico».



2.2.– L'art. 16-*bis*, poi, a detta della Regione, non risulterebbe neppure irragionevole, né diminuirebbe la tutela dell'ambiente, come ritenuto dal ricorrente, poiché il concessionario verrebbe ad applicare i limiti previsti per gli scarichi allo stesso modo di un ente pubblico, essendo vincolato al rispetto degli standard fissati nel contratto di servizio e soggetto a controlli.

Inoltre, la norma regionale in esame non violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., neanche sotto il secondo profilo denunciato dal ricorrente. Difatti, l'esatto significato da attribuire al testo normativo censurato non è quello di un'autorizzazione concessa dal gestore indistintamente a tutti coloro che la richiedano, bensì quello di estendere la competenza autorizzatoria a tutti i tipi di scarico in fognatura, rilasciandola solo dopo un'attenta verifica dell'esistenza dei requisiti necessari.

2.3.– Inammissibile sarebbe la censura formulata dal ricorrente in riferimento all'art. 118 Cost., in quanto estremamente generica (non risulterebbe neanche chiaro dal ricorso se sia invocato il primo od il quarto comma dell'art. 118 Cost.) e meramente assertiva riguardo alla pretesa attribuzione di funzione amministrativa ad un privato.

Nel caso, comunque, si volesse ritenere evocato dal ricorrente il primo comma dell'art. 118 Cost., la censura sarebbe, in ogni caso, non fondata, poiché, venendo tale comma a regolare la distribuzione delle funzioni amministrative tra i diversi enti, il richiamo, nel caso di specie, non solo non sarebbe pertinente, ma verrebbe a coincidere con quella avanzata in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost.

2.4.– Infine, i rilievi di illegittimità costituzionale dell'art. 16-*ter* della legge in esame sarebbero anch'essi infondati, in quanto la censurata disposizione, per la difesa della Regione Friuli-Venezia Giulia, non avrebbe un significato diverso da quello della disposizione statale. Infatti, non vi sarebbe differenza tra il prevedere che gli «scarichi (siano) conferiti a un depuratore», e il prevedere che il conferimento avvenga «tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale» di acque reflue.

Nel momento in cui la norma regionale censurata parla di «scarichi conferiti ad un depuratore», è necessariamente presupposta l'esistenza della «condotta» cui fa riferimento l'art. 124, comma 2, del Codice dell'ambiente. Se si tiene presente la definizione di scarico fornita all'art. 74, comma 1, lettera *ff*), del d.lgs. n. 152 del 2006, l'espressione usata nella norma regionale non può che equivalere a quella prevista nella norma statale. Il concetto di «scarico» equivale, cioè, a quello di «conferimento tramite condotta».

3.– In prossimità dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso, ribadendo quanto già sostenuto nei motivi dello stesso.

3.1.– Riguardo all'osservazione della difesa regionale secondo cui il gestore del servizio idrico integrato sarebbe una società in house, concessionaria della pubblica amministrazione e, pertanto, soggetto sostanzialmente pubblico, sicché il legislatore regionale con la norma censurata non avrebbe violato il dettato dell'art. 124, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, l'Avvocatura fa presente che, con l'art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 20 novembre 2009, n. 166, al 31 dicembre 2011 verranno a cessare tutti gli affidamenti in house e potranno proseguire «fino alla naturale estinzione del contratto solamente quelle società che si trasformeranno in una società mista con un 40% in mano ai privati». Pertanto, alla luce di tale sopravvenienza normativa, secondo il Governo, tale tipo di gestione sembra destinato a diventare «assolutamente eccezionale e residuale poiché la gestione del servizio idrico dovrà essere affidata, di regola, ad un soggetto privato scelto tramite gara ad evidenza pubblica, oppure ad una società mista (pubblico-privato) nella quale il privato sia stato scelto mediante gara».

3.2.– Inoltre, per il ricorrente, l'attuazione degli interessi legati all'erogazione del servizio pubblico (ai sensi dell'art. 113, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 24 della legge regionale n. 13 del 2005) avviene sulla base di un contratto di servizio e non di una concessione amministrativa, cioè con una vera e propria convenzione, in cui le parti «assumono obblighi reciproci a contenuto patrimoniale». Permarrebbero, pertanto, valide le considerazioni che hanno portato all'impugnazione della norma regionale là dove si affida ad un privato l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.

3.3.– La censura relativa all'art. 118 Cost., poi, prosegue lo Stato, non sarebbe affatto generica, come sostenuto dalla difesa regionale, in quanto si richiamerebbe espressamente il parametro relativo al principio di sussidiarietà.

4.– Anche la Regione Friuli-Venezia Giulia ha depositato una memoria con la quale – riportandosi a quanto dedotto ed eccepito nell'atto di costituzione – ribadisce l'infondatezza delle censure formulate dallo Stato, chiedendo che la Corte respinga il ricorso.



4.1.– In particolare – a conforto dell’assimilazione delle società a partecipazione pubblica, gestori del servizio idrico integrato, agli enti pubblici e dell’erroneità dell’interpretazione restrittiva sostenuta dall’Avvocatura in relazione all’art. 124, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo la quale il legislatore regionale non avrebbe potuto prevedere l’affidamento dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura a soggetti che, appunto, la parte ricorrente ritiene «privati» – la difesa regionale cita ulteriore giurisprudenza costituzionale che confuterebbe tale tesi (sentenze n. 322 del 2009, n. 29 del 2006, n. 363 del 2003).

### *Considerato in diritto*

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera *s*), e 118 della Costituzione e agli articoli da 101 a 108, 124, commi 2 e 7, e all’Allegato 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) – dell’art. 4, comma 25, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell’art. 34 della legge regionale n. 21/2007), che inserisce gli articoli 16-*bis* e 16-*ter* nella legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), in quanto tale norma eccederebbe le competenze regionali sotto vari profili.

1.1.– Ad avviso del ricorrente, infatti, la norma regionale in oggetto – nella parte in cui introduce l’art. 16-*bis* nella legge regionale n. 16 del 2008 – violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost. sia perché «devolvendo la competenza al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi al gestore del servizio idrico integrato (che è un soggetto privato)», ha invaso la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente; sia perché – stabilendo che sono «autorizzati dal gestore del servizio idrico integrato tutti gli scarichi in pubblica fognatura» e permettendo, quindi, «un rilascio incondizionato ed automatico dell’autorizzazione a tutti i titolari di scarichi in pubblica fognatura» – si è posta in contrasto con quanto affermato costantemente in proposito dalla giurisprudenza costituzionale, la quale ritiene che «le Regioni e le Province autonome quando sono abilitate a dettare norme legislative in materia di ambiente non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato».

1.2.– La disposizione denunciata si porrebbe, altresì, in contrasto con l’art. 118 Cost., in quanto non sarebbe costituzionalmente legittimo, in base al principio di sussidiarietà ed adeguatezza, «conferire ad un soggetto privato una funzione amministrativa che dà il potere di creare, modificare o estinguere una determinata situazione soggettiva in relazione ad un interesse “primario” e “assoluto” come la tutela dell’ambiente, che deve essere affidato alla pubblica amministrazione».

1.3.– La norma regionale censurata, inoltre, sarebbe illegittima anche nella parte in cui introduce l’art. 16-*ter* nella legge regionale n. 16 del 2008, poiché – consentendo il conferimento degli scarichi ad un depuratore, anche in assenza di autorizzazione, essendo quest’ultima richiesta solo nei confronti del gestore dello scarico finale, si porrebbe in contrasto con il comma 2 dell’art. 124 del d.lgs. n. 152 del 2006, che autorizza l’esonero dall’autorizzazione solo a condizione che il conferimento delle acque reflue al terzo gestore dell’impianto di depurazione avvenga «tramite condotta». In tal modo, secondo la parte ricorrente, si abbasserebbe il livello di tutela ambientale garantito dalla normativa statale.

Secondo l’Avvocatura, in sintesi, la normativa regionale in esame, nel dettare disposizioni confliggenti con la normativa nazionale vigente, espressione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente di cui all’art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., eccederebbe dalle sue competenze regionali ed andrebbe, pertanto, dichiarata illegittima per violazione dei suddetti parametri.

2.– Il ricorso riguarda norme in tema di autorizzazione agli scarichi riconducibili alla materia della tutela dell’ambiente (sentenza n. 254 del 2009) e, pertanto, rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost.

Sempre in via preliminare, è opportuno precisare che, anche recentemente (sentenza n. 101 del 2010), questa Corte ha affermato che «La Regione Friuli-Venezia Giulia [...] non ha competenza primaria nella materia della tutela del paesaggio, ma ha solo la facoltà, ai sensi dell’art. 6 dello statuto speciale e dell’art. 1 del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici), di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi statali, emanando norme di integrazione e di attuazione».

Con riferimento a questo quadro generale vanno, quindi, esaminate le singole censure che la parte ricorrente ha sollevato.



Le questioni aventi ad oggetto l'art. 4, comma 25, della legge regionale n. 12 del 2009, nella parte in cui introduce nella legge regionale n. 16 del 2008 l'art. 16-*bis* (attuativo del comma 7 dell'art. 124 del d.lgs. n. 152 d.lgs. 2006), non sono fondate.

La norma impugnata, difatti, sotto il primo profilo denunciato dal ricorrente, non contrasta con quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 124 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale prevede che «Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda». È lo stesso legislatore statale, infatti, ad autorizzare, espressamente, con una norma cedevole, le Regioni a prevedere forme diverse da quelle da esso stesso individuate per la scelta dell'organo al quale presentare la domanda di autorizzazione agli scarichi.

È, quindi, da disattendere l'interpretazione data alla normativa statale dal ricorrente, in base alla quale le Regioni non potrebbero attribuire a privati il potere autorizzatorio in questione, ma solo ad un ente locale o, comunque, ad un soggetto pubblico; tale interpretazione è non sufficientemente motivata e, comunque, conduce ad una erronea restrizione.

Anche prescindendo da quanto sostenuto dalla difesa regionale relativamente alla natura di soggetti pubblici rivestita dalle società che gestiscono il servizio idrico integrato, le quali presenterebbero le caratteristiche della gestione cosiddetta in house, cioè di un tipo di gestione riconosciuto equivalente alla gestione diretta da parte dell'amministrazione – come stabilito, in via di massima, dall'art. 23 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 2005, disposizione attuativa della procedura prevista in materia dall'art. 113, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, successivamente integrata dall'art. 23-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (sentenze n. 246 del 2009 e n. 29 del 2006) –, non è fondato il presupposto da cui discende la censura della ricorrente, che sussista, cioè, nel nostro ordinamento un non superabile divieto ad affidare a soggetti privati lo svolgimento di funzioni amministrative. Svitati sono i casi in cui ciò è stato previsto proprio da leggi che hanno superato lo scrutinio di costituzionalità ad opera di questa Corte.


Per soffermarci solo sui casi più recenti, nella sentenza n. 322 del 2009 – avente ad oggetto l'esame della questione di costituzionalità, sollevata in via principale dalla Regione Emilia-Romagna, dell'art. 30, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 112 del 2008 nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 133 del 2008 – questa Corte ha giudicato non fondate le censure soffermandosi proprio su questo aspetto. Ha infatti affermato, tra l'altro, che la lettera della norma «rende [...] chiaro che essa mira a realizzare, ad un tempo, la semplificazione degli adempimenti, gravanti sulle imprese, strumentali al conseguimento delle certificazioni nella stessa previste, e la garanzia della verifica della effettiva conformità del prodotto, servizio o sistema di gestione aziendale fornito dalle imprese ai requisiti minimi di qualità fissati da specifiche norme o regole tecniche europee ed internazionali. Siffatto obiettivo è stato realizzato, come è esplicitato anche nella Relazione al disegno di legge di conversione del d.l. n. 112 del 2008, stabilendo il principio che “per le certificazioni ambientali o di qualità, rilasciate dai soggetti certificatori accreditati, i controlli degli enti certificatori sostituiscono quelli degli organi amministrativi”, affidando inoltre le suindicate verifiche ad appositi organismi dotati di specifici requisiti».

Analoghe considerazioni questa Corte ha formulato nella sentenza n. 165 del 2007 nella quale ha esaminato la questione di legittimità dell'art. 1, commi 366 e 368, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), pervenendo ad una declaratoria di incostituzionalità per la mancata previsione della previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Per ciò che concerne l'attribuzione di funzioni amministrative ai distretti produttivi, definiti dalla legge «libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali», questa Corte ha invece affermato che «In riferimento alle materie interessate dalle disposizioni impugnate, spettanti alla competenza regionale – sia concorrente, sia residuale –, le considerazioni sopra svolte dimostrano che sussistono quelle “esigenze di carattere unitario” che legittimano l'avocazione in sussidiarietà sia delle funzioni amministrative che non possono essere adeguatamente svolte ai livelli inferiori (tra le molte, sentenze n. 214 del 2006; n. 383, n. 270, n. 242 del 2005; n. 6 del 2004), sia della relativa potestà normativa per l'organizzazione e la disciplina di tali funzioni (sentenza n. 285 del 2005), che è stata realizzata con modalità tali da escluderne l'irragionevolezza, alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità».

La tesi posta dalla ricorrente a base della sua censura non è, quindi, fondata.

2.1.– Ugualmente non fondata risulta la censura relativa all'art. 16-*bis*, in riferimento all'art. 118 Cost.

Preliminarmente, è da rigettare l'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa regionale in ordine alla genericità della censura quanto al parametro evocato, attese le sufficienti indicazioni ricavabili in tal senso dal ricorso.



Il richiamo, da parte del ricorrente, della pretesa violazione del principio di sussidiarietà non appare pertinente, in quanto l'evocato principio di cui al primo comma dell'art. 118 Cost. viene a regolare la distribuzione delle funzioni amministrative tra i diversi enti territoriali, là dove, invece, la censura non concerne i criteri attraverso i quali questa distribuzione è attuata, ma la circostanza che la norma regionale impugnata assegni il potere autorizzatorio a soggetti privati.

In realtà – come osservato dalla Regione – la censura non è fondata perché si viene sostanzialmente a riproporre la medesima censura lamentata in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., di cui si è già motivata l'infondatezza, così che il richiamo all'art. 118, primo comma, Cost. risulta inconferente.

2.2.– Resta da esaminare la questione di legittimità costituzionale della sopra citata norma, sempre in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., là dove stabilisce che siano autorizzati «dal gestore del servizio idrico integrato tutti gli scarichi in pubblica fognatura». Essa verrebbe, per il ricorrente, a concedere senza alcun discrimine e controllo tale autorizzazione «a tutti i titolari di scarichi in pubblica fognatura», con ciò violando il citato parametro, poiché, secondo giurisprudenza costituzionale consolidata, le Regioni e le Province autonome non possono mai venire a dettare norme legislative in materia di ambiente derogative o peggiorative del livello di tutela stabilito dalla normativa statale.

La denunciata violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., anche sotto questo ulteriore profilo, non è fondata.

Va osservato che, con la disposizione censurata, la cui formulazione non è, peraltro, chiarissima, il legislatore regionale non ha certo voluto prevedere la concessione di un'autorizzazione, generalizzata ed indiscriminata, agli scarichi che dovrebbe essere rilasciata dal gestore del servizio idrico integrato a chiunque la richieda, ma ha inteso solo sottolineare che ogni richiesta di autorizzazione relativa ad attività di scarico è soggetta alla procedura ivi indicata, cioè che deve essere attribuita alla competenza del gestore del servizio idrico integrato. È evidente che deve essere concessa solo previa positiva verifica della esistenza dei requisiti necessari al rilascio della stessa, come dimostra il successivo secondo comma che detta la disciplina provvisoria per il «rilascio delle autorizzazioni» in attesa dell'adozione di quella definitiva.

3.– La questione relativa all'art. 16-ter è fondata.

Il comma 2 dell'art. 124 del d.lgs. n. 152 del 2006 definisce la titolarità dell'autorizzazione allo scarico, regolando tale materia in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e prestando particolare attenzione ai casi più complessi, in cui le acque reflue vengono conferite a soggetti terzi.

Il soggetto obbligato ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico è identificato dal legislatore nazionale in colui che svolge l'attività che produce lo scarico stesso, come definito dall'art. 74, comma 1, lettera ff), del d.lgs. n. 152 del 2006.

Il legislatore statale, nel prevedere la possibilità di effettuare scarichi in comune, stabilisce che sia identificato il soggetto terzo titolare dello scarico. Il predetto comma 2 dell'art. 124 del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede, altresì, che – in presenza di conferimento degli scarichi ad un soggetto terzo (anche qualora esso sia un consorzio) con propria responsabilità giuridica – le responsabilità dei singoli consorziati, se ve ne sono, non vengano meno.

Diversamente, secondo il ricorrente, la norma regionale censurata consente ai soggetti che conferiscono gli scarichi ad un depuratore di non richiedere l'autorizzazione, ritenendosi sufficiente quella richiesta e concessa al titolare dello scarico finale. Essa si porrebbe, quindi, in contrasto con il comma 2 dell'art. 124 del d.lgs. n. 152 del 2006, che stabilisce l'esonero dall'autorizzazione solo a condizione che il conferimento delle acque reflue al terzo gestore dell'impianto di depurazione avvenga «tramite condotta». La mancanza di questo ultimo presupposto nella disposizione regionale censurata diminuirebbe il livello di tutela ambientale garantito dalla normativa statale.

La Regione obietta che la norma regionale – se correttamente intesa – in realtà non si discosta da quanto previsto nel citato comma 2 dell'art. 124, poiché – ove essa parla di «scarichi conferiti ad un depuratore» – assume la definizione di scarico prevista dall'art. 74, comma 1, lettera ff), del d.lgs. n. 152 del 2006, che identifica come scarico «qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.[...]».

Quindi, la norma censurata presupporrebbe, per la Regione, necessariamente, l'esistenza della «condotta» richiesta dall'art. 124, comma 2, del Codice dell'ambiente: il concetto di «scarico» sarebbe equivalente al conferimento «tramite condotta» di cui alla norma statale.

Anche ad aderire a questa lettura della disposizione impugnata, risulta evidente che essa presenta una disciplina diversa da quella statale la quale, a differenza di quella regionale, consente l'esonero dell'autorizzazione solo se esi-



stono opere materiali (le «condotte») che colleghino direttamente le acque reflue all'impianto deputato allo scarico finale, permettendo, in questo modo, anche una precisa individuazione di ogni singolo produttore di acque reflue.

Secondo quanto più volte affermato da questa Corte, «in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio, la disciplina statale costituisce un limite minimo di tutela non derogabile dalle Regioni, ordinarie o a statuto speciale, e dalle Province autonome (sentenze n. 272 del 2009 e n. 378 del 2007)», in quanto «lo Stato stabilisce “standard minimi di tutela”» intendendosi «tale espressione nel senso che lo Stato assicura una tutela “adeguata e non riducibile” dell'ambiente (sentenza n. 61 del 2009) valevole anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome» (sentenza n. 101 del 2010).

La norma censurata è, pertanto, illegittima, recando una disciplina afferente alla materia tutela dell'ambiente, attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che eccede la competenza regionale, accordando, peraltro, al predetto bene ambientale una tutela inferiore rispetto a quella statale (sentenza n. 12 del 2009).

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 25, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009 – 2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), nella parte in cui inserisce l'art. 16-ter nella legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);*

*Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 25, della medesima legge regionale, nella parte in cui inserisce l'art. 16-bis nella legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2008, proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera s), e 118 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2010.

*Il Presidente:* AMIRANTE


*Il redattore:* NAPOLITANO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° luglio 2010.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

10C0553



## ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 196

*Ordinanza della Corte di cassazione del 21 aprile 2010  
nel procedimento vertente tra il comune di Locate Triulzi contro comune di Milano*

**Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzioni dall'imposta - Esenzione a favore degli immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica posseduti dai Comuni al di fuori del proprio territorio - Insussistenza, in base all'interpretazione della Cassazione elevata a «diritto vivente» - Denunciata disparità di trattamento rispetto agli immobili di proprietà degli IACP - Contrasto con i doveri di solidarietà politica, economica e sociale nei confronti dei cittadini - Violazione del diritto all'assistenza sociale delle persone non abbienti.**

- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7 [comma 1], lett. a).
- Costituzione, artt. 2, 3 e 38.

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria, sul ricorso 25538-2004 proposto da: comune di Locate Triulzi, in persona del Sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma via Tacito n. 64, presso lo studio dell'avvocato Carletti Daniela, rappresentato e difeso dall'avvocato Allegro Enrico, giusta delega in calce; ricorrente;

Contro comune di Milano; intimato, sul ricorso 324-2005 proposto da: comune di Milano, in persona del Sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Marzio n. 3, presso lo studio dell'avvocato Izzo Raffaele, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Surano Maria Rita, Meroni Ruggero, Fraschini Antonella, Ferradini Elena, giusta delega in calce; ricorrente;

Contro il comune di Locate Triulzi; intimato, avverso la sentenza n. 76/2003 della Comm.Trib.Reg. di Milano, depositata 15 marzo 2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 gennaio 2010 dal Consigliere Dott. Simonetta Sotgiu;

Udito per ii resistente l'Avvocato Marinelli Antonella per delega Avv. Franceschini Antonella, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Udito il p.m. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, il rigetto di quello incidentale.

## ORDINANZA

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza 15 marzo 2004 ha rigettato l'appello del Comune di Locale Triulzi avverso la sentenza di primo grado, riconoscendo il diritto del Comune di Milano di godere dell'esenzione dall'ICI per gli anni 1995 e 1996, a' sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 504/1992 in relazione ad unità immobiliari di sua proprietà, site nel Comune appellante, in quanto destinate a compiti istituzionali del Comune appellato, fra cui rientrano quelle di provvedere alle esigenze abitative dei non abbienti. Risulterebbero quindi sussistenti sia il requisito oggettivo che quello soggettivo necessari al fine di fruire dell'esenzione ICI.

Il Comune di Locate Triulzi ha chiesto la cassazione di tale sentenza sulla base di due motivi, contestando sia la prova dell'inserimento di tali alloggi nel patrimonio indisponibile del Comune, sia la destinazione a finalità non «dirette» del Comune di Milano; il quale, col ricorso incidentale ha fra l'altro eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 7 comma 1 del d.lgs. n. 504/1992, unitamente all'art. 4, comma 7 della legge delega n. 421/1992, in relazione agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 31, 38 e 97 Cost., nella parte in cui non prevedono esenzioni e agevolazioni dall'ICI sugli immobili posseduti dai Comuni al di fuori del proprio territorio e destinati ad Edilizia Residenziale Pubblica, non essendo né legittimo né ragionevole



che gli Enti Pubblici Territoriali non godano della medesima agevolazione prevista per gli Enti non territoriali senza scopo di lucro, in relazione ad immobili destinati ad attività sociali, assistenziali e recettive, nonchè del trattamento più favorevole riconosciuto ad Enti Pubblici Economici strumentali, in presenza del medesimo presupposto oggettivo.

Il Collegio ritiene l'eccezione di costituzionalità dell'art. 7, comma 1, lettera a) rilevante ai fini della decisione della causa, e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 2, 3, 38 della Costituzione, e ciò in quanto l'esenzione dall'ICI prevista per i Comuni dall'art. 7 lett. a) limitatamente agli immobili «destinati esclusivamente a fini istituzionali» ha comportato un'interpretazione giurisprudenziale strettamente aderente alla lettera della legge (Cass. nn. 142/2004; 21571/200; 20577/2005) secondo la quale per «fini istituzionali» vanno intesi soltanto quelli che comportano la destinazione degli immobili all'attività istituzionale «diretta» dell'Ente locale (cioè sostanzialmente ad uffici dell'Ente stesso), con implicita esclusione delle altre funzioni istituzionali comunali richiamate dal Comune di Milano) nei «settori organici dei servizi alla persona e alla comunità» (art.13 d.lgs. n. 267/2000) e nella «gestione di servizi che abbiano ad oggetto produzione di beni ed. attività rivolte a realizzare fini sociali» (art. 112 stesso d.lgs.) rientrando nel concetto di «pubblico servizio» la materia dell'assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che fanno parte del patrimonio pubblico «(Cass.S.U. 594/2003), rispetto al quale l'attività concernente l'Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) consiste nella predisposizione di interventi di varia natura comunque diretti al fine di provvedere al servizio sociale della provvista degli alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti» (C.cost.n.217/1988) mediante un procedimento, legislativamente regolato, di concessione/assegnazione di beni facenti parte del patrimonio pubblico, in relazione ai quali sussiste infatti la giurisdizione del giudice amministrativo.

Un patrimonio quindi, analogo, a quello degli IACP — i quali tuttavia, a differenza dei Comuni — sono enti commerciali, e che tuttavia godono attualmente (dopo una iniziale riduzione dell'imposta al 50 % ex art. 8 comma 4 del d.lgs. n. 504/1992 dell'esenzione totale dall'ICI per effetto dell'art. 1 comma 3, del D.L. 27 maggio 2008 n. 93 (conv. nella legge n. 126/2008) con decorrenza dal 1° gennaio 2008. Il Collegio non ignora la risposta della Corte costituzionale di inammissibilità della questione di costituzionalità a suo tempo sollevata dagli IACP in relazione alla stessa norma, della cui legittimità qui si dubita (C.cost. n.113/1996), risposta sostanzialmente fondata sul presupposto della libera scelta del legislatore in ordine ai soggetti destinatari delle agevolazioni. Ma fu proprio a seguito di quella decisione del giudice delle leggi, che sottolineava il particolare rilievo sociale della materia e l'urgenza di un intervento legislativo, che fu modificato il cit. art.8 della normativa ICI, con esonero degli IACP dall'imposta al 50% (art.3, comma 55, legge n. 662 del 23 dicembre 1996). A questo punto si è tuttavia creato nella logica del sistema complessivamente rivolto alla creazione di alloggi destinati ad edilizia residenziale pubblica, una palese discrepanza ed irragionevolezza fra l'assoggettamento alla imposta, nella sua totalità, degli immobili costituiti dai Comuni per fini sociali senza scopo di lucro, e soggetti a concessione /assegnazione con modalità pubblicistiche (indipendentemente dalla loro ubicazione, purchè, come nella specie, nel territorio della stessa Regione che ha dettato le regole per la loro assegnazione: legge Regione Lombardia nn. 91-92/1983) e immobili destinati agli stessi fini, ma posseduti da Enti commerciali, apparendo la dizione dell'art. 7 comma 1 lett. a) — come interpretato dal diritto vivente — in contrasto, oltre che con l'art. 3 Cost., con l'art. 2 Cost., che richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale nei confronti dei cittadini e con l'art. 38 Cost. che tutela il diritto delle persone non abbienti all'assistenza sociale.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 Cost e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 37, dichiara rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 7 lett. a) del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 504 per contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione Italiana;*


*Sospende il giudizio in corso;*

*Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Roma, addì 28 gennaio 2010

*Il Presidente: ALTIERI*



## N. 197

*Ordinanza del Giudice di pace di Albano Laziale del 5 maggio 2010  
nel procedimento penale a carico di Pathan Belayet*

**Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Violazione del principio di necessaria offensività - Violazione del principio di uguaglianza sotto diversi profili - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-*bis*, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. *a*), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 3, 25 e 27.

## IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza nel processo penale n. Rg Dib 52/10 e n. RG 397/10 Notizie di reato nei confronti di Pathan Belayet nato in Bangladesh il 25 dicembre 1982, difeso da avv. Daria Bonifazi, domiciliato c/o studio difensore d'ufficio.

Imputato del reato di cui all'art. 10-*bis* del d.lgs. n. 286/1998 per come introdotto dalla legge n. 94/2009.

L'imputato a seguito di atto di citazione notificato il 22 marzo 2010 è stato presentato a giudizio alla indicata udienza per il reato suddetto con il seguente capo di imputazione, art. 10-*bis* d.lgs. n. 286/1998.

Il G.d.P. verificata la regolarità del contraddittorio ha dichiarato la contumacia dell'imputato.

Nella fase delle questioni preliminari alla apertura del dibattimento il G.d.p. ha ritenuto di sollevare di ufficio la questione della legittimità costituzionale del suddetto art 10-*bis* per i seguenti, anche in relazione ai motivi adottati nella difesa dell'imputato,

## M O T I V I

Il surrichiamato art. 10-*bis* recita «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni di cui al presente testo unico, nonché di quelle dell'art. 1 della legge n. 68/2007, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 Euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'art. 162 CP».

Tale normativa appare a questo G.d.P. in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione;

1) Essa infatti non rispetta il principio della necessaria offensività delle condotte previste dalle norme diritto penale.

Tale principio statuisce che il ricorso alla sanzione penale nel nostro ordinamento è ammesso esclusivamente per la protezione di beni giuridici di rilievo costituzionale e solo come estrema *ratio* (impossibilità di raggiungere lo stesso scopo con altri strumenti giuridici.)

Le condotte incriminate dal richiamato art. 10-*bis* non appaiono essere lesive di per sé del bene della sicurezza pubblica, né appaiono condotte di particolare pericolosità sociale (vedi anche C.cost.. 22/2007 e 78/2007).

Esse sono piuttosto la espressione di una condizione individuale (quella di emigrante la cui incriminazione appare quindi discriminatoria).

Inoltre la sanzione penale prevista appare caratterizzata da una forma di subordinazione nei confronti della sanzione amministrativa della espulsione, come previsto dall'art. 10-*bis* comma 2, e comma 5 che prevedono la non applicabilità o la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere nel caso di respingimento e espulsione, così violando il principio della estrema *ratio* sopra richiamato.

2) Il principio della uguaglianza è poi violato, dalla applicabilità o non applicabilità della sanzione penale non in funzione di volontà o atti del soggetto incriminato, ma in funzione della discrezionalità e/o solerzia, e/o disponibilità di mezzi della Autorità amministrativa che può disporre il provvedimento di espulsione, per il quale peraltro non è neanche richiesto più il nulla osta della AG.



In sostanza lo stesso comportamento può essere penalmente sanzionabile oppure no a causa di circostanze estranee alla sfera di intervento degli imputati.

Ancora in violazione del principio di uguaglianza non è previsto nella norma dell'art. 10-*bis* la scriminante del giustificato motivo, prevista invece nel reato «analogo» di cui all'art. 14 comma 5-*ter* legge n. 68/2007, né è prevista la obblabilità della contravvenzione come dettato dall'art. 162 c.p. per i reati contravvenzionali.

Mancata previsione nullamente giustificata.

3) I principi di ragionevolezza e di buon andamento della Pa vengono poi violati da una sanzione penale che — con ogni verosimiglianza — risulterà del tutto fuori della solvibilità della stragrande maggioranza degli stranieri incriminati, così compromettendo effettività, funzione deterrente, e rieducativa della sanzione stessa, e determinando comunque una irragionevole proliferazione di processi con dispendio di risorse pubbliche.

*P. Q. M.*

*È considerata la assoluta rilevanza dei motivi indicati sugli esiti del processo, dovendosi mandare assolto l'imputato ove le questioni prospettate risultassero fondate.*

*Ritenuta comunque la loro non manifesta infondatezza.*

*Il G.d.P.*

*Sospende il processo;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai presidenti di camera e Senato.*

Albano, addì 5 maggio 2010

*Il giudice di pace:* CHIAROMONTE

10C0529

N. 198

*Ordinanza del Giudice di pace di Albano Laziale del 5 maggio 2010  
nel procedimento penale a carico di Hadgbellgasem Ahmed*

**Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Violazione del principio di necessaria offensività - Violazione del principio di uguaglianza sotto diversi profili - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-*bis*, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. *a*), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 3, 25 e 27.

#### IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Nel processo penale n. Rg Dib 50/10 e n. RG 395/10 Notizie di reato nei confronti di Hadgbellgasem Ahmed nato in Tunisia il 23 giugno 1982, difeso da avv. Angela I.Colella, domiciliato c/o studio difensore d'ufficio avv. Colella.

Imputato del reato di cui all'art. 10-*bis* del d.lgs. n. 286/1998 per come introdotto dalla legge n. 94/2009.

L'imputato a seguito di atto di citazione notificato il 25 febbraio 2010 è stato presentato a giudizio alla indicata udienza per il reato suddetto con il seguente capo di imputazione, art. 10-*bis* d.lgs. n. 286/1998.

Il G.d.P. verificata la regolarità del contraddittorio ha dichiarato la contumacia dell'imputato.

Nella fase delle questioni preliminari alla apertura del dibattimento Il G.d.p. ha ritenuto di sollevare di ufficio la questione della legittimità costituzionale del suddetto art 10-*bis* per i seguenti



## M O T I V I

Il surrichiamato art. 10-*bis* recita «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni di cui al presente testo unico, nonché di quelle dell'art. 1 della legge n. 68/2007, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 Euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'art. 162 CP».

Tale normativa appare a questo G.d.P. in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione;

1) Essa infatti non rispetta il principio della necessaria offensività delle condotte previste dalle norme diritto penale.

Tale principio statuisce che il ricorso alla sanzione penale nel nostro ordinamento è ammesso esclusivamente per la protezione di beni giuridici di rilievo costituzionale e solo come estrema *ratio* (impossibilità di raggiungere lo stesso scopo con altri strumenti giuridici.)

Le condotte incriminate dal richiamato art. 10-*bis* non appaiono essere lesive di per sé del bene della sicurezza pubblica, né appaiono condotte di particolare pericolosità sociale (vedi anche C.cost. 22/2007 e 78/2007).

Esse sono piuttosto la espressione di una condizione individuale (quella di emigrante la cui incriminazione appare quindi discriminatoria).

Inoltre la sanzione penale prevista appare caratterizzata da una forma di subordinazione nei confronti della sanzione amministrativa della espulsione, come previsto dall'art. 10-*bis* comma 2, e comma 5 che prevedono la non applicabilità o la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere nel caso di respingimento e espulsione, così violando il principio della estrema *ratio* sopra richiamato.

2) Il principio della uguaglianza è poi violato, dalla applicabilità o non applicabilità della sanzione penale non in funzione di volontà o atti del soggetto incriminato, ma in funzione della discrezionalità e/o solerzia, e/o disponibilità di mezzi della Autorità amministrativa che può disporre il provvedimento di espulsione, per il quale peraltro non è neanche richiesto più il nulla osta della AG.

In sostanza lo stesso comportamento può essere penalmente sanzionabile oppure no a causa di circostanze estranee alla sfera di intervento degli imputati.

Ancora in violazione del principio di uguaglianza non è previsto nella norma dell'art. 10-*bis* la scriminante del giustificato motivo, prevista invece nel reato «analogo» di cui all'art. 14 comma 5-*ter* legge n. 68/07, né è prevista la obbligatorietà della contravvenzione come dettato dall'art. 162 c.p. per i reati contravvenzionali.

Mancata previsione nullamente giustificata.

3) I principi di ragionevolezza e di buon andamento della Pa vengono poi violati da una sanzione penale che — con ogni verosimiglianza — risulterà del tutto fuori della solvibilità della stragrande maggioranza degli stranieri incriminati, così compromettendo effettività, funzione deterrente, e rieducativa della sanzione stessa, e determinando comunque una irragionevole proliferazione di processi con dispendio di risorse pubbliche.

*P. Q. M.*

*È considerata la assoluta rilevanza dei motivi indicati sugli esiti del processo, dovendosi mandare assolto l'imputato ove le questioni prospettate risultassero fondate.*

*Ritenuta comunque la loro non manifesta infondatezza.*

*Il G.d.P.*

*Sospende il processo;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai presidenti di camera e Senato.*

Albano, addì 5 maggio 2010

*Il giudice di pace:* CHIAROMONTE



## N. 199

*Ordinanza del Giudice di pace di Albano Laziale del 5 maggio 2010  
nel procedimento penale a carico di Howlader Shorab*

**Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Violazione del principio di necessaria offensività - Violazione del principio di uguaglianza sotto diversi profili - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-*bis*, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 3, 25 e 27.

### IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza nel processo penale n. Rg Dib 51/10 e n. RG 396/10 Notizie di reato nei confronti di Howlader Shorab nato in Bangladesh il 2 marzo 1978, difeso da avv. Daria Bonifazi, domiciliato c/o studio difensore d'ufficio, imputato del reato di cui all'art. 10-*bis* del d.lgs. n. 286/98 per come introdotto dalla legge n. 94/2009.

L'imputato a seguito di atto di citazione notificato il 22 marzo 2010 è stato presentato a giudizio alla indicata udienza per il reato suddetto con il seguente capo di imputazione, art. 10-*bis* d.lgs. n. 286/1998.

Il G.d.P. verificata la regolarità del contraddittorio ha dichiarato la contumacia dell'imputato.

Nella fase delle questioni preliminari alla apertura del dibattimento Il G.d.p. ha ritenuto di sollevare di ufficio la questione della legittimità costituzionale del suddetto art 10-*bis* per i seguenti, anche in relazione ai motivi adottati dalla difesa dell'imputato,

### M O T I V I

Il surrichiamato art. 10-*bis* recita «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni di cui al presente testo unico, nonché di quelle dell'art. 1 della legge n. 68/2007, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 Euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'art. 162 CP».

Tale normativa appare a questo G.d.P. in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione;

1) Essa infatti non rispetta il principio della necessaria offensività delle condotte previste dalle norme diritto penale.

Tale principio statuisce che il ricorso alla sanzione penale nel nostro ordinamento è ammesso esclusivamente per la protezione di beni giuridici di rilievo costituzionale e solo come estrema *ratio* (impossibilità di raggiungere lo stesso scopo con altri strumenti giuridici.)

Le condotte incriminate dal richiamato art. 10-*bis* non appaiono essere lesive di per sé del bene della sicurezza pubblica, né appaiono condotte di particolare pericolosità sociale (vedi anche C.Cost.. 22/2007 e 78/2007).

Esse sono piuttosto la espressione di una condizione individuale (quella di emigrante la cui incriminazione appare quindi discriminatoria).

Inoltre la sanzione penale prevista appare caratterizzata da una forma di subordinazione nei confronti della sanzione amministrativa della espulsione, come previsto dall'art. 10-*bis* comma 2, e comma 5 che prevedono la non applicabilità o la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere nel caso di respingimento e espulsione, così violando il principio della estrema *ratio* sopra richiamato.

2) Il principio della uguaglianza è poi violato, dalla applicabilità o non applicabilità della sanzione penale non in funzione di volontà o atti del soggetto incriminato, ma in funzione della discrezionalità e/o solerzia, e/o disponibilità di mezzi della Autorità amministrativa che può disporre il provvedimento di espulsione, per il quale peraltro non è neanche richiesto più il nulla osta della AG.

In sostanza lo stesso comportamento può essere penalmente sanzionabile oppure no a causa di circostanze estranee alla sfera di intervento degli imputati.



Ancora in violazione del principio di uguaglianza non è previsto nella norma dell'art. 10-*bis* la scriminante del giustificato motivo, prevista invece nel reato «analogo» di cui all'art. 14 comma 5-*ter* legge n. 68/2007, né è prevista la obblabilità della contravvenzione come dettato dall'art. 162 c.p. per i reati contravvenzionali.

Mancata previsione nullamente giustificata.

3) I principi di ragionevolezza e di buon andamento della Pa vengono poi violati da una sanzione penale che – con ogni verosimiglianza- risulterà del tutto fuori della solvibilità della stragrande maggioranza degli stranieri incriminati, così compromettendo effettività, funzione deterrente, e rieducativa della sanzione stessa, e determinando comunque una irragionevole proliferazione di processi con dispendio di risorse pubbliche.

*P. Q. M.*

*È considerata la assoluta rilevanza dei motivi indicati sugli esiti del processo, dovendosi mandare assolto l'imputato ove le questioni prospettate risultassero fondate.*

*Ritenuta comunque la loro non manifesta infondatezza.*

*Il G.d.P.*

*Sospende il processo;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai presidenti di camera e Senato.*

Albano, addì 5 maggio 2010

*Il giudice di pace:* CHIAROMONTE

10C0531

N. 200

*Ordinanza del Giudice di pace di Vergato del 18 febbraio 2010  
nel procedimento penale a carico di Osauboro Jode*

**Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Ipotesi di soggiorno illegale - Mancata previsione della possibilità per lo straniero di potere addurre una causa di giustificazione o di usufruire di un termine per potersi allontanare - Disparità di trattamento rispetto all'analogo fattispecie di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del d.lgs. n. 286 del 1998.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-*bis*, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. *a*), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, art. 3.

**Straniero - Violazioni delle norme relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato commesse dai lavoratori stranieri, disponibili all'emersione, che svolgono attività di assistenza e di sostegno alle famiglie - Prevista sospensione dei procedimenti penali - Mancata estensione a tutti gli altri lavoratori, parimenti disponibili all'emersione - Violazione del principio di uguaglianza.**

- Legge 3 agosto 2009, n. 102 (*recte*: decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), art. 1-*ter*, commi 1 e 8.
- Costituzione, art. 3.

**Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Possibilità per il giudice di sostituire la pena prevista con la misura dell'espulsione - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 16, comma 1.
- Costituzione, art. 27, comma terzo.



**Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Ipotesi di soggiorno illegale - Omessa indicazione di forme di allontanamento che evitino l'autodenuncia - Lesione del diritto di difesa.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-*bis*, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. *a*), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, art. 24, comma secondo

IL GIUDICE DI PACE

Rilevato che il pubblico ministero ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli articoli 10-*bis* e 16 comma I del d.P.R. n. 286/1998, art. 62-*bis* del d.P.R. n. 275/2000 e art. 1-*ter* legge n. 102/2009 per violazione degli articoli 3, 24 comma II e III, 27 comma III e art. 97 comma I della Costituzione deducendo le seguenti motivazioni:

*a*) l'art. 10-*bis* d.P.R. n. 286/1998 (limitatamente alla ipotesi di soggiorno illegale) viola l'art. 3 della Costituzione, inteso come principio di uguaglianza dinnanzi alla legge: sia come necessità di diverso trattamento per situazioni differenti sia come necessità di pari trattamento per situazioni simili;

*b*) l'art. 10-*bis* d.P.R. n. 286/1998 (limitatamente alla ipotesi di soggiorno illegale) viola l'art. 24 II comma della Costituzione, inteso come il diritto di difesa del «*nemo tenetur se detengere*»;

*c*) l'art. 1-*ter* comma 1 e 8 della legge n. 102/2009 viola l'art. 3 della Costituzione laddove prevede la sospensione del procedimento penale rispetto alla violazione delle norme relative all'ingresso e soggiorno dello straniero (tra cui la contravvenzione ex art. 10-*bis* d.P.R. n. 286/1998) limitatamente alla categoria di lavoratori in nero addette «*badanti*» disponibili alla emersione e non anche la estensione a tutti gli altri lavoratori in nero parimenti disponibili all'emersione;

*d*) l'art. 62-*bis* d.P.R. n. 275/2000 e l'art. 16 comma 1 d.P.R. n. 286/1998 violano gli articoli della Costituzione: n. 3 quale principio di ragionevolezza che deve presiedere a ogni normativa; n. 27 comma 3 quale principio per cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato; art. 97 comma 1 quale principio del buon andamento della pubblica amministrazione esteso anche alla giurisdizione.

Ritenute le questioni sollevate non manifestamente infondate;

O S S E R V A

L'art. 3 Cost. appare violato sotto il profilo concernente la irragionevole disparità di trattamento tra la nuova fattispecie e quella di cui all'art. 14 comma 5-*ter* D.lgs. n. 286/1998 che prevede la punibilità dello straniero inottemperante all'ordine di allontanamento del Questore solo quando lo stesso si trattenga nel territorio dello stato oltre il termine stabilito e «senza giustificato motivo». Tali condizioni non sono state richiamate nella nuova figura criminosa, pertanto è sufficiente, per esempio, il venir meno, per un qualunque motivo del permesso di soggiorno perché sia automaticamente integrata un'ipotesi di trattenimento illecito, senza alcuna possibilità, per un qualunque motivo del permesso di soggiorno perché sia automaticamente integrata un'ipotesi di trattenimento illecito, senza alcuna possibilità, per l'interessato, di addurre una qualche giustificazione o di usufruire di un termine per potersi allontanare.

A tale riguardo si cita la sentenza n. 5/2004 la quale ai riguardo ha statuito: «Giova per altro osservare come la formula “senza giustificato motivo” e formule ad essa equivalenti od omologhe, “senza giusta causa”, “senza giusto motivo”, “senza necessità”, “arbitrariamente” etc. Compaiono con particolare frequenza nel corpo di norme incriminative ubicate tanto all'interno dei codici che in leggi speciali.

Dette clausole sono destinate in linea di massima a fungere da “valvola di sicurezza” del meccanismo repressivo, evitando che la sanzione penale scatti allorché — anche al di fuori di vere e proprie cause di giustificazione — l'osservanza del precetto appaia in concreto “inesigibile” in ragione, a seconda dei casi, di situazioni ostative a carattere oggettivo e soggettivo».

Dunque il nuovo reato di immigrazione clandestina non appare conforme alla Costituzione proprio perché punisce indiscriminatamente ed automaticamente tutti i soggetti irregolarmente presenti nel territorio dello stato, senza tenere conto dell'eventuale esistenza di situazioni legittimanti tale presenza.

Ancora si assume in contrasto con il dettato dell'art. 3 della Costituzione l'art. 1-*ter* comma 1 e 8 della legge n. 102/2009 laddove prevede la sospensione del procedimento penale rispetto alla violazione di norme relative all'ingresso e soggiorno dello straniero (tra cui la contravvenzione ex art. 10-*bis* d.P.R. n. 286/1998) limitatamente alla



categoria di lavoratori in nero cosiddette «badanti» disponibili alla emersione, e non anche la estensione a tutti gli altri lavoratori in nero parimenti disponibili all'emersione.

La facoltà in capo al legislatore, di cui all'art. 10 comma II della Costituzione, pone l'interrogativo se l'insindacabile discrezionalità del legislatore nella disciplina dell'immigrazione possa spingersi fino al punto di discriminare, sul piano penale, i soggetti sulla base dell'attività svolta.

Si ritiene altresì condivisibile e rilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero in violazione dell'art. 27 comma III della Costituzione quale principio per cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Tale finalità non si ritiene perseguibile con la facoltà del giudice di pace attraverso l'applicazione del provvedimento di espulsione, previsto dal comma I art. 16 d.lgs. n. 286/98, in sostituzione della condanna al pagamento dell'ammenda di cui al comma I art. 10-bis.

Quanto infine alla questione di legittimità costituzionale relativa alla violazione dell'art. 24 comma 2 della Costituzione, inteso come diritto di difesa del «*nemo tenetur se detegere*» si condividono e si fanno proprie le argomentazioni svolte dal PM, nelle quali si evidenzia che lo straniero che si trovava in Italia in modo irregolare alle 00,00 del giorno 8 agosto 2009 ha ricevuto direttamente dalla legge un ordine di allontanamento senza indicazioni di come eseguirlo legalmente.

Per conformarsi al dettato normativo lo straniero irregolare dovrebbe (avrebbe dovuto) uscire clandestinamente, mentre era compito del legislatore indicare forme di allontanamento senza per questo autodenunciarsi secondo il brocardo «*nemo tenetur se detegere*».

Non è da trascurare la circostanza che la norma si rivolge a soggetti che si ritrovano molto spesso nell'impossibilità di adempiere spontaneamente all'allontanamento, per mancanza di mezzi o documenti.

Il legislatore nell'emanare un precetto penale deve presumere nella platea dei destinatari una parte intenzionata ad adempiere, per evitare la sanzione penale comminata.

Operando diversamente, come nel caso in esame, il legislatore si espone alla censura di incostituzionalità non lasciando ai suoi destinatari alcuna possibilità di ottemperare al dettato normativo.

Si riporta il riferimento del pubblico ministero alle innovazioni alla normativa in tema di detenzione/porto d'armi che con la legge n. 895/1967 all'art. 8 stabilì la non punibilità per coloro che entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge e comunque prima di un eventuale accertamento del reato, consegnavano spontaneamente le armi.

Per i motivi esposti l'art. 10 d.lgs. n. 286/1998 risulta in contrasto con gli artt. 3, 24 II comma, 27 III comma della Costituzione;

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 137 Cost.; visto l'art. 23 legge n. 87/1953;*

*Dichiara rilevante nel presente procedimento e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'ipotesi di soggiorno illegale, dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 introdotto dall'art. 1 comma 16 della legge n. 94 del 15 luglio 2009, con riferimento agli artt. 3, 24 II comma, 27 III comma della Costituzione.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Sospende il presente giudizio.*

*Manda la cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Vergato, addì 18 febbraio 2010

*Il giudice di pace: POLI CAMAGNI*



## N. 201

*Ordinanza del Giudice di pace di Vergato del 18 febbraio 2010  
nel procedimento penale a carico di Chidi Francis*

**Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Ipotesi di soggiorno illegale - Mancata previsione della possibilità per lo straniero di potere addurre una causa di giustificazione o di usufruire di un termine per potersi allontanare - Disparità di trattamento rispetto all'analoga fattispecie di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, art. 3.

**Straniero - Violazioni delle norme relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato commesse dai lavoratori stranieri, disponibili all'emersione, che svolgono attività di assistenza e di sostegno alle famiglie - Prevista sospensione dei procedimenti penali - Mancata estensione a tutti gli altri lavoratori, parimenti disponibili all'emersione - Violazione del principio di uguaglianza.**

- Legge 3 agosto 2009, n. 102 (*recte*: decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), art. 1-ter, commi 1 e 8.
- Costituzione, art. 3.

**Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Possibilità per il giudice di sostituire la pena prevista con la misura dell'espulsione - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 16, comma 1.
- Costituzione, art. 27, comma terzo.

**Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Ipotesi di soggiorno illegale - Omessa indicazione di forme di allontanamento che evitino l'autodenuncia - Lesione del diritto di difesa.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, art. 24, comma secondo

## IL GIUDICE DI PACE

Rilevato che il pubblico ministero ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli articoli 10-bis e 16 comma I del d.P.R. n. 286/1998, art. 62-bis del d.P.R. n. 275/2000 e art. 1-ter legge n. 102/2009 per violazione degli articoli 3, 24 comma II e III, 27 comma III e art. 97 comma I della Costituzione deducendo le seguenti motivazioni:

a) l'art. 10-bis d.P.R. n. 286/1998 (limitatamente alla ipotesi di soggiorno illegale) viola l'art. 3 della Costituzione, inteso come principio di uguaglianza dinnanzi alla legge: sia come necessità di diverso trattamento per situazioni differenti sia come necessità di pari trattamento per situazioni simili;

b) l'art. 10-bis d.P.R. n. 286/1998 (limitatamente alla ipotesi di soggiorno illegale) viola l'art. 24 II comma della Costituzione, inteso come il diritto di difesa del «*nemo tenetur se detengere*»;

c) l'art. 1-ter comma 1 e 8 della legge n. 102/2009 viola l'art. 3 della Costituzione laddove prevede la sospensione del procedimento penale rispetto alla violazione delle norme relative all'ingresso e soggiorno dello straniero (tra cui la contravvenzione ex art. 10-bis d.P.R. n. 286/1998) limitatamente alla categoria di lavoratori in nero cosiddette «badanti» disponibili alla emersione e non anche la estensione a tutti gli altri lavoratori in nero parimenti disponibili all'emersione;

d) l'art. 62-bis d.P.R. n. 275/2000 e l'art. 16 comma 1 d.P.R. n. 286/1998 violano gli articoli della Costituzione: n. 3 quale principio di ragionevolezza che deve presiedere a ogni normativa; n. 27 comma 3 quale principio per cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato; art. 97 comma 1 quale principio del buon andamento della pubblica amministrazione esteso anche alla giurisdizione.

Ritenute le questioni sollevate non manifestamente infondate;



## O S S E R V A

L'art. 3 Cost., appare violato sotto il profilo concernente la irragionevole disparità di trattamento tra la nuova fattispecie e quella di cui all'art. 14 comma 5-ter d.lgs. n. 286/1998 che prevede la punibilità dello straniero inottemperante all'ordine di allontanamento del Questore solo quando lo stesso si trattenga nel territorio dello stato oltre il termine stabilito e «senza giustificato motivo». Tali condizioni non sono state richiamate nella nuova figura criminosa, pertanto è sufficiente, per esempio, il venir meno, per un qualunque motivo del permesso di soggiorno perché sia automaticamente integrata un'ipotesi di trattenimento illecito, senza alcuna possibilità, per un qualunque motivo del permesso di soggiorno perché sia automaticamente integrata un'ipotesi di trattenimento illecito, senza alcuna possibilità, per l'interessato, di addurre una qualche giustificazione o di usufruire di un termine per potersi allontanare.

A tale riguardo si cita la sentenza n. 5/2004 la quale ai riguardo ha statuito: «Giova per altro osservare come la formula “senza giustificato motivo” e formule ad essa equivalenti od omologhe, “senza giusta causa”, “senza giusto motivo”, “senza necessità”, “arbitrariamente” etc. Compaiono con particolare frequenza nel corpo di norme incriminative ubicate tanto all'interno dei codici che in leggi speciali.

Dette clausole sono destinate in linea di massima a fungere da “valvola di sicurezza” del meccanismo repressivo, evitando che la sanzione penale scatti allorché — anche al di fuori di vere e proprie cause di giustificazione — l'osservanza del precetto appaia in concreto “inesigibile” in ragione, a seconda dei casi, di situazioni ostative a carattere oggettivo e soggettivo».

Dunque il nuovo reato di immigrazione clandestina non appare conforme alla Costituzione proprio perché punisce indiscriminatamente ed automaticamente tutti i soggetti irregolarmente presenti nel territorio dello stato, senza tenere conto dell'eventuale esistenza di situazioni legittimanti tale presenza.

Ancora si assume in contrasto con il dettato dell'art. 3 della Costituzione l'art. 1-ter comma 1 e 8 della legge n. 102/2009 laddove prevede la sospensione del procedimento penale rispetto alla violazione di norme relative all'ingresso e soggiorno dello straniero (tra cui la contravvenzione ex art. 10-bis d.P.R. n. 286/1998) limitatamente alla categoria di lavoratori in nero cosiddette «badanti» disponibili alla emersione, e non anche la estensione a tutti gli altri lavoratori in nero parimenti disponibili all'emersione.

La facoltà in capo al legislatore, di cui all'art. 10 comma II della Costituzione, pone l'interrogativo se l'insindacabile discrezionalità del legislatore nella disciplina dell'immigrazione possa spingersi fino al punto di discriminare, sul piano penale, i soggetti sulla base dell'attività svolta.

Si ritiene altresì condivisibile e rilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero in violazione dell'art. 27 comma III della Costituzione quale principio per cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Tale finalità non si ritiene perseguibile con la facoltà del giudice di pace attraverso l'applicazione del provvedimento di espulsione, previsto dal comma I art. 16 d.lgs. n. 286/98, in sostituzione della condanna al pagamento dell'ammenda di cui al comma I art. 10-bis.

Quanto infine alla questione di legittimità costituzionale relativa alla violazione dell'art. 24 comma 2 della Costituzione, inteso come diritto di difesa del «*nemo tenetur se detegere*» si condividono e si fanno proprie le argomentazioni svolte dal PM, nelle quali si evidenzia che lo straniero che si trovava in Italia in modo irregolare alle 00,00 del giorno 8 agosto 2009 ha ricevuto direttamente dalla legge un ordine di allontanamento senza indicazioni di come eseguirlo legalmente.

Per conformarsi al dettato normativo lo straniero irregolare dovrebbe (avrebbe dovuto) uscire clandestinamente, mentre era compito del legislatore indicare forme di allontanamento senza per questo autodenunciarsi secondo il brocardo «*nemo tenetur se detegere*».


Non è da trascurare la circostanza che la norma si rivolge a soggetti che si ritrovano molto spesso nell'impossibilità di adempiere spontaneamente all'allontanamento, per mancanza di mezzi o documenti.

Il legislatore nell'emanare un precetto penale deve presumere nella platea dei destinatari una parte intenzionata ad adempiere, per evitare la sanzione penale comminata.

Operando diversamente, come nel caso in esame, il legislatore si espone alla censura di incostituzionalità non lasciando ai suoi destinatari alcuna possibilità di ottemperare al dettato normativo.

Si riporta il riferimento del pubblico ministero alle innovazioni alla normativa in tema di detenzione/porto d'armi che con la legge n. 895/1967 all'art. 8 stabilì la non punibilità per coloro che entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge e comunque prima di un eventuale accertamento del reato, consegnavano spontaneamente le armi.

Per i motivi esposti l'art. 10 d.lgs. n. 286/1998 risulta in contrasto con gli artt. 3, 24 II comma, 27 III comma della Costituzione;



*P.Q.M.*

*Visto l'art. 137 Cost.; visto l'art. 23 legge n. 87/1953;*

*Dichiara rilevante nel presente procedimento e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'ipotesi di soggiorno illegale, dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 introdotto dall'art. 1 comma 16 della legge n. 94 del 15 luglio 2009, con riferimento agli artt. 3, 24 II comma, 27 III comma della Costituzione.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Sospende il presente giudizio.*

*Manda la cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Vergato, addì 18 febbraio 2010

*Il giudice di pace: POLI CAMAGNI*

10C0533

## N. 202

*Ordinanza della Corte dei conti - Sez. Regionale di controllo per la regione Lombardia del 1° giugno 2009 nel procedimento di controllo del comune di Pessano con Bornago*

**Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) - Previsione che per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2007 gli enti devono conseguire un saldo finanziario "in termini di cassa" pari a quello medio riferito agli anni 2003-2005, calcolato secondo la procedura stabilita dalle norme censurate - Lesione della sfera di autonomia dei comuni - Violazione dei principi di contabilità pubblica imperniati sul bilancio di competenza - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione del principio di leale collaborazione nel coordinamento della finanza pubblica dello Stato con quello degli enti territoriali.**

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 681 e 683.
- Costituzione, artt. 5, 81, 97, 114, 117 e 119.

### LA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 1, comma 166 e segg. della legge 27 dicembre 2005, n. 266;

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio diretto all'accertamento del rispetto del Patto di stabilità interno da parte del Comune di Pessano con Bornago;

Vista la nota in data 10 aprile 2009 del Magistrato istruttore;

Vista l'ordinanza n. 41 in data 15 aprile 2009, con la quale il Presidente ha convocato l'adunanza collegiale della Sezione;

Vista la memoria in data 29 aprile 2009, trasmessa dal Comune di Pessano con Bornago;

Esaminati gli atti e i documenti inerenti il giudizio in oggetto;

Uditi, nella pubblica adunanza del 5 maggio 2009, il Magistrato relatore, dott. Giancarlo Astegiano, nonché, in rappresentanza del comune di Pessano con Bornago, i signori Giuseppe Caridi, Sindaco, Giuseppe Morgante, Direttore Generale e Piero Conensoci, Responsabile dell'Area finanziaria.



*Ritenuto in fatto*

Nell'ambito dell'attività inerente la verifica del rispetto del patto di stabilità interno dei Comuni della Provincia di Milano, prevista e disciplinata dall'art. 1, co. 166 e segg. della legge finanziaria per il 2006, il Magistrato istruttore, in data 10 aprile 2009, ha depositato nella Segreteria della Sezione una relazione con la quale ha segnalato che il Comune di Pessano con Bornago risultava non aver rispettato la disciplina relativa al patto di stabilità interno per l'anno 2007 in relazione all'obiettivo di cassa, mentre aveva rispettato il limite riferito alla competenza e, pertanto, ha domandato al Presidente della Sezione di fissare un'apposita adunanza per l'esame collegiale della questione.

Con ordinanza n. 41, in data 15 aprile 2009, il Presidente ha convocato la Sezione di controllo per l'adunanza del 5 maggio 2009.

Il provvedimento presidenziale è stato comunicato al Comune di Pessano con Bornago, con la specifica avvertenza che l'ente avrebbe potuto trasmettere documenti ulteriori rispetto a quelli acquisiti in sede istruttoria e depositare una memoria illustrativa, prima dell'adunanza.

Il Comune ha trasmesso una nota in data 29 aprile 2009, con la quale ha messo in luce che con delibera n. 128 del 2 agosto 2007, la Giunta comunale aveva preso atto dell'impossibilità di rispettare il vincolo del patto di stabilità interno inerente la gestione di cassa e aveva autorizzato i responsabili dei servizi a liquidare gli importi relativi ai debiti scaduti, indipendentemente dal rispetto del vincolo finanziario, «fermo restando il pieno rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità per la gestione di competenza».

Nella stessa delibera, il Comune ha messo in luce che l'ente negli esercizi precedenti aveva osservato la disciplina relativa al patto e che l'unica ragione del mancato rispetto nel 2007 era diretta conseguenza del «disallineamento» fra il momento nel quale era stata disposta la spesa (esercizi precedenti il 2007) ed anno in cui era maturato l'obbligo di pagamento (2007).

Nel corso dell'adunanza del 5 maggio 2009, dopo la relazione del Magistrato istruttore sono intervenuti, in rappresentanza del comune di Pessano con Bornago, i signori Giuseppe Caridi, Sindaco, Giuseppe Morgante, Direttore Generale e Piero Conensoci, Responsabile dell'Area finanziaria i quali hanno illustrato quanto contenuto nella memoria che l'ente locale aveva trasmesso il 29 aprile 2009.

Al termine dell'adunanza, la Sezione si è riservata la decisione.

*Considerato in diritto*

In merito alla questione sottoposta all'esame della Sezione

1. La questione dedotta nel giudizio all'esame della Sezione concerne l'accertamento del mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2007 da parte del Comune di Pessano con Bornago.

2. La Sezione regionale di controllo della Lombardia è tenuta, partendo dall'esame delle relazioni previste dalla legge finanziaria per il 2006 sui conti consuntivi degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2007, rendere una specifica pronuncia sul rispetto da parte dei Comuni e delle Province degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, in conformità al disposto del comma 168 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. All'esito dell'istruttoria effettuata sulla base della relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria, nel contraddittorio con l'amministrazione interessata svoltosi sia in sede istruttoria che nella odierna adunanza dibattimentale, la Sezione ha accertato che il Comune di Pessano con Bornago ha conseguito un saldo finanziario di cassa tale che, in base alla disciplina relativa al patto di stabilità interno per l'anno 2007, e cioè l'art. 1 commi 678 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), non ha raggiunto l'obiettivo previsto dalla norma in questione. È risultato, infatti, che il Comune di Pessano con Bornago, quanto alla gestione di competenza, a fronte di un obiettivo di - 67.000 euro ha raggiunto un saldo pari ad euro 367.000, mentre in relazione alla gestione di cassa a fronte di un obiettivo pari a 742.000 euro ha ottenuto un risultato pari a - 1.279.000 euro, con una differenza negativa pari a 2.021.000 euro. Con la conseguenza che, mentre il saldo di competenza rientra nei limiti del saldo obiettivo, quello di cassa è di molto superiore.

4. Dalle documentate argomentazioni addotte dall'ente (memoria del 29 aprile 2009 e documenti ivi citati illustrati nel corso dell'adunanza) è emerso che il mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità 2007 riferito alla gestione di cassa sarebbe dovuto alle modalità di costruzione dell'obiettivo stesso che non terrebbe conto della circostanza che i pagamenti degli enti territoriali sono conseguenza necessaria degli impegni di spesa assunti per obbligazioni legittimamente perfezionate, anche negli esercizi precedenti, soprattutto in relazione a spese di investimento.

5. Gli enti territoriali che concorrono a comporre la Repubblica sono tenuti ad osservare il patto di stabilità interno, così come previsto e disciplinato dalle leggi finanziarie statali. A partire dalla legge finanziaria per l'anno 2007, il legislatore ha previsto esplicitamente che "Il bilancio di previsione ... deve essere approvato, a decorrere dall'anno 2007,



iscrivendo le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza in misura tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno determinato per ciascun anno" (art. 1, co. 684 della legge 27 dicembre 2006, n. 296). La norma appare razionale se solo si considera che i bilanci degli enti territoriali, in ossequio ai principi della programmazione e della veridicità, devono fornire un quadro preciso ed attendibile degli interventi che l'ente intende effettuare nel corso dell'esercizio, in relazione al sistema contabile adottato che si basa sulla competenza.

6. La disciplina del patto di stabilità interno è stata caratterizzata, sin da quando è stata introdotta con la legge finanziaria per il 1999, da una forte instabilità poiché quasi ogni anno le regole che gli enti territoriali sono tenuti ad applicare vengono modificate o integrate, al fine di rispondere, a seconda dei casi, ad esigenze strutturali o, anche soltanto, contingenti. Come questa Sezione ha messo in rilievo in più occasioni, una disciplina, quale quella del patto, che pone rigidi limiti all'autonomia operativa degli enti dovrebbe essere concordata fra lo Stato e gli stessi, destinatari e, soprattutto, dovrebbe essere caratterizzata da una elevata stabilità al fine di permettere ai comuni ed alle province di programmare adeguatamente la loro attività ed i loro interventi sia in relazione alle attività ordinarie che a quelle di realizzazione di opere pubbliche che richiedono, ovviamente, la possibilità di operare in un contesto temporale che oltrepassa l'ordinaria gestione annuale, tenuto anche, come si è già detto, conto del sistema di contabilità attualmente adottato imperniato sulla competenza.

7. I continui cambiamenti della disciplina del patto e il passaggio dal criterio dei tetti di spesa a quello del saldo finanziario, calcolato in modo diverso a seconda degli esercizi, ha comportato, anche in relazione alla base di riferimento che, di volta in volta, viene presa in considerazione (la spesa media di un periodo temporale precedente nel quale vigevano regole di spesa in relazione al patto di stabilità interno differenti!), seri problemi ad alcuni enti che si sono trovati a dover cercare di raggiungere degli obiettivi molto difficili da conseguire, se non impossibili, a causa della dinamica della spesa avviata legittimamente negli anni precedenti.

8. La legge finanziaria per il 2007 ha innovato in maniera sostanziale, rispetto agli esercizi precedenti, le modalità di formazione del patto di stabilità interno per gli enti territoriali, sostituendo al meccanismo del tetto di spesa da rispettare di anno in anno, il criterio del saldo finanziario (art. 1 comma 676 e segg. della legge 27 dicembre 2006, n. 296). A differenza del precedente limite, il vincolo sul saldo sembra rispondere, in linea di principio, in maniera maggiormente adeguata all'esigenza di autonomia finanziaria degli enti territoriali perché dovrebbe rappresentare uno strumento funzionale alle scelte responsabili e virtuose degli Enti medesimi e, inoltre, sembra maggiormente coerente rispetto alle necessità di conformità con il patto di stabilità europeo, gli obiettivi del quale devono essere osservati dall'Italia nel suo complesso.

9. Le modalità di formazione dell'obiettivo programmatico che ciascun ente deve rispettare sono rinvenibili nell'art. 1, commi 677 e seguenti che hanno introdotto un meccanismo di determinazione del saldo riferito sia alla gestione di competenza che alla gestione di cassa, con la previsione di specifici parametri diretti ad individuare l'entità del concorso del singolo ente locale alla manovra globale di finanza pubblica, da calcolarsi in relazione alla situazione finanziaria di ciascun ente. La determinazione dell'obiettivo di miglioramento dei saldi è basata sul calcolo di alcuni parametri finanziari quali la media triennale 2003-2005 dei saldi di cassa risultanti dal conto consuntivo, definiti in relazione alla differenza fra entrate finali (titoli I II III IV), in conto corrente ed in conto capitale, e spese finali, da cui sono escluse le entrate derivanti da riscossioni di crediti (Titolo IV, cat. 6) e le spese dovute alla riscossione di crediti (Titolo II, intervento 10). Al fine dell'osservanza del patto di stabilità per il 2007 gli enti territoriali dovevano calcolare, in termini di competenza, e conseguire sia in termini di competenza che di cassa, un saldo finanziario pari a quello del triennio 2003-2005, migliorato dell'entità annua della manovra, così come determinata dal legislatore. L'elemento centrale del meccanismo introdotto nel 2007 è dato dal calcolo del saldo finanziario, la definizione del quale è indicata in modo analitico dal legislatore (art. 1, comma 680), così come le modalità di calcolo, sia in relazione alla gestione di competenza che a quella di cassa (art. 1, comma 683).

In base agli accertamenti effettuati dalla Sezione è risultato che l'adozione di due vincoli, riferiti l'uno alla gestione di competenza e l'altro a quella di cassa, vale a dire agli effettivi pagamenti che vengono effettuati nell'esercizio di riferimento, ha comportato notevoli problemi agli enti che, come il Comune di Pessano con Bornago, avevano avviato negli anni precedenti la costruzione di opere pubbliche, impegnando, nel rispetto della normativa vigente, le somme occorrenti e soprattutto perfezionando obbligazioni giuridicamente vincolanti con terzi soggetti, in particolare imprese fornitrici di lavori, beni o servizi (sul punto si veda la memoria del comune in data 29 aprile 2009 e il richiamo alla delibera della giunta comunale n. 128 del 2 agosto 2007).

La situazione di questi enti è risultata aggravata dalla circostanza che il legislatore, con la manovra finanziaria per il 2009, non solo ha reintrodotto specifiche limitazioni amministrative per gli enti che non rispettano le previsioni del patto di stabilità interno (art. 76, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133) ma ha previsto che le stesse modalità di costruzione degli obiettivi del patto per gli esercizi 2009 e seguenti siano diverse a seconda che l'ente interessato abbia rispettato o meno le previsioni del patto nell'esercizio 2007.

10. Molti enti, al fine di rispettare le previsioni relative al patto di stabilità interno con riferimento alle previsioni di cassa, nel corso dell'esercizio 2007 hanno cercato di individuare soluzioni temporanee dirette a contemperare la doverosità del rispetto delle prescrizioni del patto con le attività contrattuali (legittimamente) intraprese (negli esercizi precedenti) e hanno ritardato i



pagamenti dovuti alle imprese esecutrici dei lavori o delle forniture, differendoli all'esercizio successivo. Si tratta di una prassi che viola le disposizioni legislative inerenti i tempi di pagamento delle obbligazioni contrattuali e che non è conforme ai principi di sana gestione finanziaria. Da un lato, infatti, finisce con il penalizzare le imprese che contrattano con la pubblica amministrazione che, a fronte della conclusione di un contratto che prevede specifici obblighi di esecuzione degli interventi ma anche il diritto di ricevere regolarmente il pagamento delle loro spettanze, vengono danneggiate, in modo del tutto ingiustificato, a causa del ritardato pagamento. Dall'altro crea distorsioni anche nella gestione finanziaria dell'ente perchè il differimento di un pagamento ad un esercizio successivo condiziona le attività che possono essere compiute in quell'esercizio creando una spirale negativa che può incidere sulla stessa funzionalità gestionale e, in ogni caso, può comportare il pagamento di interessi, convenzionali o di mora, che si configurano come oneri impropri e privi di giustificazione.

Peraltro, non sarebbe razionale neppure l'eventuale dilazione di pagamento che l'ente territoriale concordasse con l'impresa, condizionandola alla mancata corresponsione di interessi, poiché, in questo caso, la traslazione del costo avverrebbe integralmente sull'impresa, con il rischio che la "metabolizzazione" di simili prassi comporti un generalizzato aumento dei costi negli appalti futuri delle pubbliche amministrazioni poiché le imprese potrebbero inserire nelle loro offerte il "costo implicito" riferito ai possibili ritardati pagamenti.

11. Le considerazioni svolte sopra mettono in luce una profonda contraddizione del meccanismo che ha regolato nell'esercizio 2007 il patto di stabilità interno che non può essere risolta in sede interpretativa o applicativa e che potrebbe unicamente essere eliminata dal giudice costituzionale dichiarando incostituzionale la norma che ha previsto il parametro del patto riferito al raggiungimento dell'obiettivo della gestione di cassa. Ciò anche tenendo conto della circostanza che la contabilità degli enti territoriali è imperniata sul criterio della competenza che, inevitabilmente, nel caso della spesa per investimenti, comporta che lo spazio temporale fra fase dell'impegno, conseguente attività contrattuale, esecuzione degli interventi ed effettivo pagamento sia, in molti casi, anche estremamente ampio.

In caso contrario, gli enti che hanno avviato investimenti negli anni che hanno preceduto l'entrata in vigore delle nuove regole del patto di stabilità interno, come è avvenuto appunto nel caso in esame, finirebbero con l'essere penalizzati poiché risulterebbero inadempienti alle regole del patto di stabilità a causa non di scelte gestionali consapevoli ma per gli effetti inevitabili degli investimenti programmati e legittimamente attuati negli esercizi precedenti, in presenza di una diversa disciplina normativa.

Conseguentemente, all'atto di rendere la pronuncia di cui al comma 168 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in relazione al rispetto del patto di stabilità per il 2007 del Comune di Pessano con Bornago la Sezione si è posto il problema della compatibilità delle modalità di formazione dell'obiettivo del patto, così come fissato dall'art. 1 commi 677 e segg. della legge finanziaria 2007, e in particolare dai co. 681 e 683 nella parte in cui prevedono che per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2007 gli enti devono conseguire un saldo finanziario "in termini di cassa" pari a quello medio riferito agli anni 2003 - 2005, calcolato secondo la procedura stabilita dalle norme in questione, con le norme costituzionali in appresso indicate nonché della proponibilità di questione di costituzionalità in questa sede.

In merito alla natura di giudizio dell'accertamento in ordine al mancato rispetto del patto di stabilità interno

1) La Sezione, nel porsi il problema dell'ammissibilità di una questione di costituzionalità nell'ambito del giudizio in oggetto, ha considerato che la pronuncia resa ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 costituisce l'accertamento di un fatto giuridico (mancato rispetto del patto di stabilità interno) non fondato sulla valutazione dell'attività gestoria dell'ente ma conseguente all'esame di legalità e regolarità delle scritture contabili quali si riflettono nel conto consuntivo dell'ente. Il confronto tra fattispecie e parametro normativo non è finalizzato alla adozione di effettive misure correttive (come avviene nella sede dell'esame del bilancio preventivo), ormai non più possibili dopo l'approvazione del rendiconto da parte dell'ente, ma, trattandosi dell'accertamento di una grave irregolarità di natura finanziaria e contabile, all'adozione delle misure sanzionatorie (vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto) sulle quali la Corte deve vigilare sempre ai sensi del comma 168, art. 1, legge 266/2005.

Al riguardo va ricordato che gli equilibri di bilancio e gli obiettivi del patto fissati per gli enti territoriali si inseriscono, dopo la riforma del titolo V della Costituzione, in una complessa trama di rapporti tra gli enti che costituiscono la Repubblica. Ne consegue che per gli enti territoriali il rispetto dei principi desumibili dall'art. 81 della Costituzione, ad essi estensibili secondo avvertite elaborazioni giurisprudenziali, è connotato e condizionato da limiti esterni fissati dallo Stato nell'esercizio di poteri che siano espressione della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica (art. 117, co. 2 della Costituzione).

Nell'esercizio di tali poteri lo Stato fissa specifici vincoli ed obiettivi che gli enti sono obbligati a rispettare ma che devono essere rispondenti alle norme costituzionali sia quanto all'estensione del potere sia quanto al merito del vincolo.

2) In quest'ambito si pone il problema preliminare se sia ammissibile una questione di costituzionalità sollevata dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in sede di esame dei conti consuntivi degli enti territoriali, alla luce delle condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 marzo 1953, n. 87; così come interpretate dalla giurisprudenza costituzionale.



I criteri adottati dalla Corte costituzionale per accertare l'esistenza dei requisiti fondamentali per la proposizione del giudizio incidentale di legittimità della legge (e cioè che la questione sorga nel corso di un giudizio che si svolga davanti ad un'autorità giurisdizionale) sono precisi ma sembrano ricondurre l'accesso incidentale al giudizio di costituzionalità ad una linea di tendenza di significativo ampliamento delle nozioni di giudice e di giurisdizione in modo da consentire un accesso ampio alla verifica costituzionale delle norme presenti nell'ordinamento, soprattutto nei casi nei quali non risulta essere previsto altro specifico rimedio giurisdizionale.

2.1) In più occasioni, la Corte costituzionale ha valutato la posizione della Corte dei conti in sede di controllo, riconoscendone in alcune circostanze la qualifica di giudice abilitato a sollevare questione di legittimità costituzionale.

Ciò è avvenuto per le Sezioni riunite in sede di parificazione del bilancio dello Stato poiché il procedimento deve "svolgersi" con "le formalità della sua giurisdizione contenziosa" (Corte Cost. 13 dicembre 1966, n. 121; id, 14 giugno 1995, n. 244).

2.2) A seguire, il giudice delle leggi ha ritenuto che le Sezioni del controllo potessero sollevare questioni di legittimità nel corso dello svolgimento del controllo preventivo di legittimità sugli atti dello Stato (Corte Cost. 18.11.1976 n. 226). Infatti, è stato ritenuto che anche se il procedimento svolgentesi davanti alla Sezione di controllo non è un giudizio in senso tecnico-processuale, è certo tuttavia che, ai limitati fini dell'art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, la funzione in quella sede svolta dalla Corte dei conti è, sotto molteplici aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale, piuttosto che assimilabile a quella amministrativa, risolvendosi nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico.

La valutazione è fondata anche sulla posizione istituzionale, accompagnata da garanzie costituzionali, della Corte dei conti e dei suoi magistrati.

2.3) In conclusione ed in linea generale può ritenersi che il criterio di fondo utilizzato nella valutazione da parte della Corte costituzionale si basi su una duplice considerazione: da un lato, che il sindacato di costituzionalità delle leggi non deve esplicitarsi in astratto ma in relazione a concrete situazioni di fatto, alle quali siano da applicare norme di dubbia costituzionalità e, dall'altro che i giudici, soggetti alle leggi che non possono disapplicare, non devono essere costretti ad emettere decisioni che si fondano su leggi della cui costituzionalità dubitano.

È stato affermato espressamente che "il preminente interesse pubblico della certezza del diritto (che i dubbi di costituzionalità insidierebbero), insieme con l'altro della osservanza della Costituzione, vieta che dalla distinzione tra le varie categorie di giudizi e processi (categorie del resto dai contorni sovente incerti e contestati) si possano trarre conseguenze così gravi", quali quelle di inaccessibilità al giudizio di costituzionalità (Corte cost. n. 226 del 1976).

3) Fondamentale rilievo assume poi un principio che sembra ispirare l'azione della Corte costituzionale, secondo il quale l'ampliamento della nozione di giudice, è giustificata, sul piano sostanziale, anche con l'esigenza di ammettere al sindacato della Corte costituzionale leggi che, come nella fattispecie in esame, più difficilmente verrebbero per altra via ad essa sottoposte.

Un tale principio trova precisa espressione in questa sede.

Infatti agli enti territoriali, in sede diversa della pronuncia della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti sul rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, verrebbe di fatto precluso l'accesso al giudizio di costituzionalità sui vincoli fissati dallo Stato, vincoli che condizionano la costruzione dei bilanci degli enti e limitano l'autonomia finanziaria.

Al riguardo non deve essere dimenticato che in base a giurisprudenza costante ai Comuni ed alle Province non è riconosciuto il ruolo di poteri dello Stato che potrebbe giustificare un accesso diretto alla Corte costituzionale da parte di questi enti.

In questo senso le attribuzioni conferite alla Corte dei conti dal comma 168 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 possono essere lette in funzione di garanzia degli enti territoriali nel disegno complessivo di riforma del titolo V della Costituzione.

Infatti l'accertamento della sana gestione finanziaria ed il rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità è stato affidato ad una istituzione caratterizzata dalla terzietà, rispetto agli enti che costituiscono la Repubblica dotata di garanzie costituzionali e perciò in grado di tutelare poteri e funzioni di ciascuno di essi nei rapporti, fondati su principi costituzionali, attinenti ai bilanci pubblici ed alla contabilità pubblica (valgano al riguardo anche le considerazioni svolte nella sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 2007).

Solo la Corte dei conti in questa sede è in grado di tutelare effettivamente la giustiziabilità costituzionale dei diritti ed interessi degli enti territoriali, in ipotesi lesi da norme statali della cui costituzionalità si dubita.

In particolare occorre considerare che il co. 168 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2006 ha espressamente previsto che la Corte dei conti "verifica il rispetto del patto di stabilità" da parte degli enti territoriali e quindi, da un lato, ha individuato la sede specifica nella quale i Comuni e le Province possono illustrare le ragioni del mancato rispetto dei parametri finanziari del patto e, dall'altro, ha attribuito alla magistratura contabile lo specifico potere di valutare queste ragioni e la loro rilevanza in ordine alla verifica del rispetto del patto.

L'ambito del presente giudizio attiene, poi, al raffronto tra statuizioni di bilancio dell'ente e vincoli posti espressamente da norme statali, e non riguarda il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle ammi-



nistrazioni pubbliche di cui all'art. 3 quarto comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, per il quale il giudice delle leggi ha escluso che la pronuncia della Corte dei conti rivesta i caratteri del giudizio.

D'altro canto, la stessa giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto la particolare posizione della Corte dei conti in relazione alla verifica della legittimità costituzionale delle leggi di tipo finanziario che "si giustifica anche con l'esigenza di ammettere al sindacato costituzionale leggi che ... più difficilmente verrebbero per altra via ad essa sottoposto (Corte cost. 17 ottobre 1991, n. 384).

4) Alla luce delle esposte considerazioni questa Sezione ritiene che sussistano sufficienti ragioni per sottoporre la questione alla Corte costituzionale.

In merito alla non manifesta infondatezza della questione

1) Prospettata la possibilità di proporre questione di legittimità costituzionale, occorre verificare se la questione si presenti non manifestamente infondata.

Si tratta di un accertamento diretto a verificare se la disposizione che deve essere applicata dal giudice presenti aspetti di contrasto con una o più disposizioni della Costituzione.

2) Come è stato messo in luce nella prima parte della presente ordinanza, la disciplina relativa al patto di stabilità interno per l'anno 2007 è stata introdotta dall'art. 1, commi 677 e segg. della legge finanziaria per il 2007, con la specifica previsione che gli enti territoriali nel 2007 fossero tenuti al rispetto di due vincoli: uno riferito alla gestione di competenza e l'altro alla gestione di cassa.

Mutando i criteri vigenti negli esercizi precedenti, il legislatore ha stabilito che Comuni e Province, da un lato, non potessero impegnare spese per un importo superiore a quelle di uno specifico saldo finanziario e, analogamente, non potessero procedere a pagamenti in corso d'anno se non in misura inferiore a quella del saldo.

3) La previsione di un limite basato sulla competenza è idonea ad incidere sulla gestione degli enti territoriali ma, se anche limita le possibilità di azione degli amministratori, non incide sulla loro libertà di scegliere le attività da intraprendere, impegnando le relative somme stanziare nel bilancio di previsione. Si tratta, inoltre, di un limite che rispetta l'organizzazione del sistema di bilancio e di contabilità degli enti territoriali, ancora basata sul criterio della competenza.

Al contrario, l'introduzione di un limite alla gestione di cassa può impedire che vengano effettuati pagamenti in misura eccedente il saldo finanziario, anche in presenza di debiti scaduti relativi ad obbligazioni legittimamente assunte in esercizi precedenti. Si tratta, in sostanza, di una situazione nella quale gli amministratori degli enti interessati debbono scegliere se rispettare la disciplina relativa al patto e rendersi inadempienti in relazione ad obbligazioni regolarmente assunte o adempiere a queste ultime e non rispettare la disciplina del patto, commettendo una grave irregolarità finanziaria, idonea ad incidere sulla gestione degli anni successivi.

4) Lo stesso legislatore nell'ambito della manovra finanziaria per il 2009 sembra essersi accorto della grave incongruenza che si viene a creare con l'introduzione di un doppio limite basato sulla gestione di competenza e su quella di cassa laddove ha previsto che gli enti che non hanno rispettato il patto relativo all'esercizio 2008 per soli motivi inerenti la cassa relativa gli investimenti, in base ad alcuni specifici criteri, non sono assoggettati alla disciplina sanzionatoria, prevista in linea generale per il mancato rispetto del patto (comma 21-bis dell'art. 77-bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'art. 2, comma 41, lett. f) della l. 22 dicembre 2008, n. 203).


5) La disciplina legislativa in questione - art. 1, comma 681 e 683 - nella parte in cui prevede che per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2007 gli enti territoriali dovevano conseguire un saldo finanziario "in termini di cassa" pari a quello medio riferito agli anni 2003 - 2005, calcolato secondo la procedura stabilita dalle norme in questione nella parte in cui si pone, pertanto, in contrasto con numerose disposizioni della Costituzione.

Articoli 81, 117 e 119 della Costituzione

1) Anche a seguito della riforma costituzionale del 2001, lo Stato ha conservato il potere di disciplinare in linea generale il sistema dei bilanci pubblici e, più in generale, dell'ordinamento contabile degli enti territoriali che, per contro, possono vantare autonomia di spesa. Attualmente, anche in attesa dell'attuazione dei principi di federalismo fiscale enunciati in Costituzione, il sistema contabile pubblico è imperniato sul meccanismo della gestione di competenza.

Ferma restando l'esigenza che ciascuna previsione di spesa trovi copertura nel bilancio di previsione, approvato secondo le regole stabilite per ciascun settore, le procedure amministrative di spesa si riferiscono a questo criterio e, pertanto, avviata la procedura con l'impegno della somma necessaria per effettuare l'intervento previsto e assunta l'obbligazione con il terzo interessato il pagamento diventa una conseguenza automatica, se sussistono le condizioni di legge, nel momento in cui sorge il diritto in capo al terzo.

Stabilire un limite ai pagamenti che di anno in anno le amministrazioni territoriali possono legittimamente effettuare si pone in contrasto con le regole di fondo del sistema contabile e, conseguentemente, con le disposizioni costituzionali che regolano l'esercizio del potere da parte dello Stato. Infatti, a fronte di un sistema imperniato sulla gestione di competenza e su obbligazioni



legittimamente assunte nei confronti di terzi non è né razionale né legittimo stabilire le regole del patto di stabilità in modo da imporre, in caso di lecita assunzione di impegni di spesa in esercizi precedenti, la scelta fra pagare il debito violando le disposizioni sul patto di stabilità o osservare queste ultime e violare le regole sul pagamento dei debiti (regolarmente) assunti.

2) La disposizione sospettata di contrasto con la Costituzione sembra porsi in contrasto, poi, con l'articolo 81, co. 3 e 4 della Costituzione. Nella predisposizione del bilancio, che è anche strumento di programmazione, l'ente deve indicare le modalità di reperimento delle risorse necessarie per far fronte alle spese. Nel bilancio comunale e provinciale dell'anno nel quale vengono allocate (e accertate) le risorse necessarie per la realizzazione della spesa di investimento vi è una destinazione specifica ed una dimensione temporale dell'intervento.

Così la spesa di investimento, nell'esercizio nel quale viene effettuata e da luogo a pagamento, trova copertura nelle risorse già stanziare in esercizi precedenti, trattandosi di conseguenza necessaria delle procedure amministrative avviate negli anni precedenti.

#### Articoli 97 e 119 della Costituzione

Come è stato innanzi illustrato, il mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità secondo i parametri della gestione di cassa è, nella più parte dei casi, conseguenza della discrasia temporale tra la procedura formale di impegno delle risorse necessarie per il finanziamento di un'opera pubblica, richiesta dall'attuale sistema di contabilità degli enti territoriali, l'assunzione degli obblighi contrattuali, l'esecuzione dei lavori e i pagamenti conseguenti agli investimenti effettuati. Infatti, in questi casi, le risorse necessarie per ciascuna attività di investimento, sia che derivino da accensione di mutui che da risparmio pubblico, hanno costituito, anche in termini di cassa, entrate di anni antecedenti al 2007, venendo a far parte, in questo modo, dell'avanzo di amministrazione che, successivamente, è impiegato per il pagamento di investimenti pubblici, qualificati quali residui passivi che incidono sulla gestione di cassa.

I pagamenti di tale natura possono costituire per i Comuni di non elevate dimensioni, le cui risorse finanziarie sono limitate, la gran parte della spesa in conto capitale senza che, a fronte, vi siano, nell'anno, altri flussi di entrata in conto capitale comparabili, dovendo gli enti programmare nel tempo le proprie opere pubbliche ed il reperimento delle relative risorse. Non diversa, del resto, è la situazione dei Comuni di maggiori dimensioni e delle Province in relazione agli investimenti di carattere straordinario.

L'ente, dopo aver reperito ed acquisito al bilancio le risorse, mette in atto le procedure necessarie per dar corso all'intervento rispettando le regole finanziarie dell'esercizio finanziario nel quale avvia l'opera, ivi comprese le regole del patto di stabilità vigenti in quel momento e, successivamente, viene sottoposto, suo malgrado, a restrizioni introdotte negli esercizi nei quali devono essere eseguiti i pagamenti in relazione all'andamento dei lavori di costruzione (o di acquisizione) dell'opera o del bene. Pertanto, l'ente pubblico il quale voglia rispettare il Patto di stabilità si trova, come si è visto, nella impossibilità di pagare gli importi dovuti in base alle obbligazioni assunte, potendo essere assoggettato, così, alle conseguenze dell'inadempimento e, quindi, a spese aggiuntive sia in termini di interessi che di risarcimento del danno. Il mancato pagamento potrà indurre, poi, l'appaltatore a sospendere o, quantomeno, a rallentare i lavori sia per scelta sia per mancanza di risorse finanziarie necessarie.

La conseguenza di una siffatta evenienza può essere sia la lievitazione dei costi che il ritardo nella utilizzazione di beni o servizi da parte della collettività. E questo avviene in presenza di una situazione nella quale l'ente ha nelle proprie disponibilità di cassa i mezzi finanziari necessari per i pagamenti (diverso sarebbe il caso nel quale l'ente dovesse ricorrere, invece, all'indebitamento per procedere ai pagamenti).

La norma che costringe i Comuni e le Province a tenere il comportamento innanzi descritto appare non conforme al dettato degli articoli 119 e 97 della Costituzione in quanto in contrasto con i principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa per i motivi innanzi esposti.

Val la pena mettere in luce, inoltre, che ancor prima l'ente si trova nella situazione di non rispettare il principio di legalità che è un fondamento del suo agire, vedendosi costretto, comunque, a tenere un comportamento che viola norme, e cioè, alternativamente, la disposizione della legge finanziaria che prevede la disciplina del patto ovvero le disposizioni di contabilità pubblica e del codice civile sull'adempimento delle obbligazioni.

Una tale alternativa appare contrastante con il principio di ragionevolezza, anche perchè il beneficio ottenuto per il conto delle amministrazioni pubbliche è del tutto contingente e parziale. Infatti, non si tratta di mancati pagamenti veri e propri, ma soltanto di pagamenti differiti nel tempo che si ripercuotono sui risultati dell'esercizio nel quale il debito viene pagato e, soprattutto, non avendo nessun effetto o effetti negativi sull'indebitamento complessivo del settore pubblico allargato, che è l'obiettivo primario e di fondo del patto di stabilità e crescita europeo. Al contrario, produce una conseguenza negativa e potenzialmente dannosa: la maturazione di interessi in capo ai soggetti danneggiati dai mancati pagamenti.

La scelta che gli amministratori pubblici sono chiamati a compiere fra rispetto del patto di stabilità o pagamento delle obbligazioni legittimamente assunte presenta gravi riflessi sulla complessiva funzionalità dell'ente pubblico che, in ogni caso, subisce un danno o una limitazione nella sua capacità gestionale.



Art. 5, 114, 117, comma 2 e 3.

Dopo la riforma del Titolo V, parte seconda della Costituzione ed il nuovo ruolo che nell'ambito dell'organizzazione della Repubblica sono andati assumendo i Comuni e le Province, lo Stato nell'esercizio dei poteri di coordinamento della finanza pubblica e del sistema contabile pubblico deve agire nel solco del principio della leale collaborazione, tenendo conto delle esigenze e necessità degli enti territoriali.

Richiamate le discrasie conseguenti all'applicazione della norma evidenziate sopra, occorre rilevare che il legislatore non può prevedere obblighi a carico dell'ente che costringano gli amministratori ad adottare comportamenti gestionali che, in qualunque modo, implicino la violazione di disposizioni di legge. Gli enti che negli esercizi precedenti avevano avviato lavori pubblici rispettando le regole finanziarie allora vigenti, come ha fatto il Comune di Pessano con Bornago, nell'esercizio in questione si sono trovati di fronte ad un'alternativa: pagare i debiti in scadenza, riferiti ad attività legittimamente avviate ovvero rispettare la disciplina del patto di stabilità interno.

Una disciplina di questa natura, si pone in contrasto con il combinato disposto degli artt. 5, 114 e 117 della Costituzione.

In merito alla rilevanza della questione

La proponibilità della prospettata questione di costituzionalità è subordinata alla verifica della sua rilevanza in relazione alla definizione del presente giudizio.

Considerato che la rilevanza deve essere intesa quale capacità della decisione del giudice delle leggi di incidere sul giudizio *a quo*, nel senso che la questione di costituzionalità può essere sollevata solo qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della pregiudiziale costituzionale, deve ritenersi che nel caso in esame sussista questo presupposto.

Infatti, l'accertamento del mancato rispetto del patto di stabilità interno anche in relazione alla sola gestione di cassa comporta per l'ente territoriale gravi conseguenze che si ripercuotono nella gestione degli esercizi successivi.

A questo proposito è bene precisare nuovamente che il Comune di Pessano con Bornago ha osservato i limiti del patto di stabilità inerenti la gestione di competenza mentre non ha osservato quelli relativi alla gestione di cassa.

Con la conseguenza che ove venissero dichiarate contrastanti con la Costituzione le norme impugnate, vale a dire l'art. 1, co. 681 e 683 nella parte in cui prevedono che per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2007 gli enti devono conseguire un saldo finanziario "in termini di cassa" pari a quello medio riferito agli anni 2003 - 2005, calcolato secondo la procedura stabilita dalle norme in questione, il Comune di Pessano con Bornago risulterebbe aver rispettato la disciplina inerente il patto di stabilità per l'anno 2007.

Al contrario, in caso di mancata pronuncia di incostituzionalità il Comune di Pessano con Bornago risulterebbe non aver rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e, pertanto dovrebbe procedere al calcolo degli obiettivi relativi al patto di stabilità per l'esercizio 2009 utilizzando parametri finanziari maggiormente gravosi, stabiliti dal legislatore con lo scopo di penalizzare gli enti che nel 2007 non hanno osservato la disciplina vincolistica (art. 77-bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133).

Conseguentemente, anche sotto questo profilo la questione di costituzionalità risulta proponibile.

Occorre sospendere, quindi, il presente giudizio e rimettere la questione all'esame della Corte costituzionale, in base a quanto disposto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la decisione in ordine alla prospettata questione di costituzionalità.

*P. Q. M.*

*La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia, solleva questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 1, co. 681 e 683 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 nella parte in cui prevedono che per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2007 gli enti devono conseguire un saldo finanziario "in termini di cassa" pari a quello medio riferito agli anni 2003 - 2005, calcolato secondo la procedura stabilita dalle norme in questione per contrasto con gli artt. 81 e 117 e 119, 97 e 119, 5 e 114 e 117 della Costituzione, secondo quanto indicato in motivazione.*

*Sospende il giudizio in corso e dispone che, a cura della segreteria della Sezione, gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte costituzionale per la risoluzione della prospettata questione che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri.*

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 5 maggio 2009.

*Il Presidente: MASTROPASQUA*



## N. 203

*Ordinanza del Collegio arbitrale di Roma del 24 maggio 2010 nel procedimento vertente tra Arcadia Costruzioni S.r.l. contro Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nella Regione Calabria*

**Arbitrato - Controversie relative a contratti stipulati per la realizzazione di interventi connessi alle dichiarazioni di stato d'emergenza e di grande evento - Prevista nullità *ex lege* dei compromessi e delle clausole compromissorie - Retroattiva decadenza dei giudizi arbitrali pendenti alla data di entrata in vigore della norma (eccettuati quelli per i quali era già stata completata la fase istruttoria) - Contrasto con i principi del processo giusto, della ragionevole durata del processo e del giudice naturale precostituito per legge - Ingiustificata disparità di trattamento - Violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela dell'affidamento, nonché del diritto di difesa - Irragionevole lesione dell'autonomia privata - Inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali - Violazione del principio comunitario del legittimo affidamento.**

- Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 26, art. 15, comma 3.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 25, 41, 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma (in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e all'art. 47 della Carta europea dei diritti fondamentali).

## IL COLLEGIO ARBITRALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza tra ARCADIA COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Mascherino n. 72, presso lo studio degli avv.ti Maurizio Zoppolato e Federico Zanichelli, che la rappresentano e difendono giusta procura a margine della domanda di arbitrato del 29 giugno 2009; e Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nella regione Calabria, in persona del Commissario pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende *ex lege*, nella persona dell'Avv. Carla Colelli, in relazione al contratto di appalto rep. n. 218 del 3 novembre 2003, avente ad oggetto i lavori di realizzazione di un depuratore in località Brancaleone.


*Svolgimento del giudizio*

Con atto del 29 giugno 2009 denominato «domanda di arbitrato con contestuale nomina di arbitro ed invito a controparte per analoga nomina» e notificato, tra l'altro, all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro in data 3 luglio 2009, l'Impresa Arcadia Costruzioni s.r.l., in relazione al contratto di appalto del 3 novembre 2003 tra la stessa Arcadia Costruzioni e il Commissario delegato per l'emergenza ambientale nella regione Calabria - contratto avente ad oggetto i lavori di realizzazione di un depuratore in località Brancaleone e contenente all'art. 15 una clausola compromissoria - chiamava in arbitrato il suddetto Commissario delegato, designando come Arbitro l'avv. Maria Alessandra Bazzani, invitando il Commissario delegato a nominare altro Arbitro e proponendo al costituendo Collegio Arbitrale le seguenti domande:

«Voglia l'Ill.mo Collegio, *contrariis reiectis*, nel merito:

accertare e, occorrendo, dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto di cui in narrativa, per inadempimento, e comunque per fatto e colpa della Stazione Appaltante, Commissario delegato per l'emergenza ambientale nella regione Calabria;

accertare e dichiarare l'illiceità della condotta della medesima Stazione appaltante per inadempimento, nonché per violazione di legge e dei principi di buon andamento, correttezza e buona fede;



condannare la medesima Amministrazione al pagamento, in favore di Arcadia Costruzioni S.r.l., di tutti i danni subiti dalla medesima Impresa, anche a norma degli artt. 1453, 1218, 1375, 1337, e 2043 c.c., nella misura indicata in narrativa (€ 7.228.585,46 oltre mancato utile, interessi e rivalutazione) o risultante ad esito della causa, o, in subordine, nella misura ritenuta equa; ed al pagamento delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale e dei suoi consulenti, nonché delle spese di giudizio sopportate da Arcadia Costruzioni stessa.

in via istruttoria:

ammettere CTU volta ad accertare i lavori eseguiti e quelli residui, nonché a quantificare le riserve iscritte dall'ATI appaltatrice, ed i danni tutti dalla stessa prospettati; con espressa autorizzazione al Consulente dell'ecc.mo Collegio affinché possa accedere ai luoghi di esecuzione del contratto; ed altresì visionare ed estrarre copia di tutti i documenti relativi all'appalto per il quale è causa;

ammettere prova testimoniale sui capitoli di cui in narrativa del presente atto, preceduti dalla frase «vero che», e comunque sin d'ora con riserva di migliore formulazione dei capitoli e di indicazione dei testi;

ordinare all'Amministrazione intimata l'esibizione di tutta la documentazione relativa all'appalto oggetto di causa.

All'ecc.mo Collegio si produrranno gli atti e documenti indicati in narrativa, nonché gli ulteriori che si ritenessero utili.

Con riserva di altro produrre e dedurre; ed altresì con riserva di agire separatamente per ogni eventuale ulteriore domanda di corrispettivo e/o indennizzo e/o risarcimento, in relazione alla commessa oggetto del presente giudizio».

Il contratto su cui è sorta controversia, contenente clausola compromissoria (art. 15, rubricato «Controversie»: «Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l'Impresa Appaltatrice, ai sensi degli artt. 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 saranno devolute alla decisione di apposito Collegio istituito presso la camera Arbitrale, con le modalità di cui all'art. 31-bis e 32 della legge n. 109/1994»), faceva seguito all'aggiudicazione, disposta con ordinanza del Commissario n. 2533 del 27 maggio 2003 in favore della Arcadia Costruzioni, dell'appalto avente ad oggetto la «realizzazione del nuovo impianto di depurazione in località Fiumarella del Comune di Brancaleone (RC) e relativi collettori. Interventi di rifacimento delle reti»; l'indizione della gara, a sua volta, faceva seguito all'approvazione del progetto esecutivo - disposta con Ordinanza Commissariale n. 2533 del 27 maggio 2003 - che era stato redatto dall'A.T.I. CISAF S.p.a. - Alfa Uno - Ibi Idroimpianti nell'ambito di apposito appalto-concorso.

Con atto in data 28 luglio 2009, avviato alla notifica alla Arcadia Costruzioni S.r.l. in data 11 agosto 2009, il Commissario delegato *pro tempore* indicava quale Arbitro l'Avvocato dello Stato Sergio Sabelli, già designato in via d'urgenza con decreto 22 luglio 2009 dell'Avvocato Generale e autorizzato in via definitiva ad assumere l'incarico con nota 12 ottobre 2009, prot. 298475 P del medesimo Avvocato Generale, previo parere reso dal Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato nella seduta del 30 settembre 2009.

Gli Arbitri come sopra nominati designavano, ai sensi della predetta clausola compromissoria, l'Avv. Andrea Manzi quale terzo arbitro e Presidente del Collegio.

In data 27 ottobre 2009 i suddetti tre Arbitri costituivano il Collegio Arbitrale, fissando la sede dell'arbitrato in Roma, via Federico Confalonieri n. 5, presso lo studio dell'Avv. Andrea Manzi e nominando, quale Segretario del Collegio, l'Avv. Paolo Caruso.

Nella medesima data del 27 ottobre 2009, alla presenza dei difensori delle parti, il Collegio Arbitrale, come risulta dal verbale di pari data, fissava i seguenti termini: «fino al 3 novembre 2009 per il deposito, a cura di parte ricorrente, dell'originale della domanda di arbitrato e dei documenti richiamati nella stessa, nonché per il deposito, a cura di parte resistente, dell'originale dell'atto di nomina dell'Arbitro Avv. Sergio Sabelli; fino al 30 novembre 2009, per il deposito, a cura di parte resistente, di una memoria contenente i quesiti, la loro illustrazione, la eventuale produzione di documenti e la deduzione di mezzi istruttori; fino al 23 dicembre 2009, per il deposito, a cura di parte ricorrente, di un'eventuale memoria di replica nonché di modificazione ed integrazione dei quesiti e di completamento dei mezzi istruttori nonché per la eventuale produzione di documenti in replica; fino al 25 gennaio 2010, per il deposito, a cura di parte resistente, di un'eventuale memoria di replica nonché di modificazione ed integrazione dei quesiti e di completamento dei mezzi istruttori nonché per la eventuale produzione di documenti in replica. Fissa la seduta del 9 febbraio 2010, alle ore 14,30, per il tentativo di conciliazione, l'interrogatorio libero delle parti e la trattazione della causa».



Con memoria depositata in data 30 novembre 2009, l'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Commissario delegato, prendeva posizione sui fatti di causa, contestando l'ammissibilità e la fondatezza delle domande svolte dalla Arcadia Costruzioni S.r.l. e formulando le seguenti conclusioni:

«Voglia l'Ecc.mo Collegio arbitrale, *contrariis reiectis*:

a) dichiarare l'inammissibilità e nullità del giudizio arbitrale per nullità del contratto e della clausola compromissoria;

b) rigettare le domande arbitrali stante la nullità, ovvero l'inesistenza del contratto rep. n. 4201 del 7 novembre 2003, con conseguente infondatezza delle pretese creditorie azionate dall'impresa appaltatrice sulla base di un titolo contrattuale, per difetto di sottoscrizione da parte del Commissario delegato;

c) rigettare le domande arbitrali in quanto infondate;

d) condannare l'Arcadia Costruzioni S.r.l. al pagamento delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale ed alla rifusione delle spese legali dell'Ufficio del Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della Regione Calabria».

In particolare, l'eccepita inammissibilità e nullità del giudizio arbitrale deriverebbe dalla incompetenza del Dirigente dell'Ufficio Commissariale, ing. Pasquale Santelli, il quale aveva sottoscritto il contratto di appalto in difetto di delega.

Con memoria depositata il 23 dicembre 2009, la Arcadia Costruzioni S.r.l. replicava alle deduzioni svolte da parte convenuta e confermava, nel merito, le conclusioni già svolte nella domanda di arbitrato, formulando e specificando altresì, sia pure «per scrupolo e *ad abundantiam*», richieste istruttorie di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio e prova testimoniale, nonché richiesta di emissione di un ordine di esibizione nei confronti dell'Amministrazione convenuta.


Con memoria depositata il 25 gennaio 2010, l'Avvocatura dello Stato, ritenendo applicabile alla controversia il disposto dell'art. 15, comma 3, del sopravvenuto d.l. 30 dicembre 2009, n. 195, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 2009, n. 302, sollevava ulteriore eccezione di nullità della clausola compromissoria, riconoscendo peraltro l'opportunità di attendere la conversione in legge del citato d.l. n. 195/2009.

Il testo dell'art. 15, comma 3, del d.l. n. 195 del 2009, era all'epoca il seguente: «Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e di grande evento di cui all'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono nulli e i collegi arbitrali già eventualmente costituiti statuiscono in conformità».

Con ordinanza presidenziale del 4 febbraio 2010, questo Collegio, ritenuta la possibile rilevanza ai fini del giudizio della disposizione dell'art. 15, comma 3, del non ancora convertito n. 195/2009, concedeva ad entrambe le parti termini al 15 marzo e al 29 marzo 2010 rispettivamente per note e repliche limitatamente alla questione della incidenza della disposizione sopravvenuta sul procedimento arbitrale in corso, differendo l'udienza già fissata per il 9 febbraio 2010 al 13 aprile 2010.

Nelle more del deposito delle note autorizzate, con legge 26 febbraio 2010, n. 36 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 2010, n. 48, S.O.), veniva convertito, con modificazioni, il d.l. 30 dicembre 2009, n. 195. All'esito della conversione, il testo dell'art. 15, comma 3, così risulta: «Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e di grande evento di cui all'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono nulli. Sono fatti salvi i collegi arbitrali presso cui pendono i giudizi per i quali la controversia abbia completato la fase istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Con memoria depositata il 15 marzo 2010, l'Avvocatura dello Stato confermava l'eccezione di nullità della clausola compromissoria alla luce del testo dell'art. 15, comma 3 del d.l. n. 195/2009, risultante dalla conversione operata con legge n. 26/2010. Con memoria in pari data, la difesa della Arcadia Costruzioni rilevava la non applicabilità del citato art. 15, comma 3, alla controversia; e ciò sia, in via principale, perché gli adempimenti istruttori si sarebbero esauriti con il deposito documentale operato dalla stessa Arcadia Costruzioni in data 23 dicembre 2009 e dunque in data anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 195/2009, sia, in via gradata, per l'eccepito contrasto della norma, sotto vari profili, con principi di rango comunitario e costituzionale. L'Impresa attrice insisteva dunque per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni e chiedeva altresì, occorrendo, la disapplicazione dell'art. 15, comma 3, del d.l. n. 195/09 nel testo risultante dalla conversione operata con legge n. 26/2010, ovvero la rimessione alla Corte costituzionale del



giudizio di legittimità della norma ivi contenuta, alla stregua delle diffuse considerazioni svolte nella medesima memoria del 15 marzo 2010.

Le parti non si avvalevano del secondo termine assegnato dal Collegio Arbitrale per eventuali repliche.

All'udienza del 13 aprile 2010, le difese delle parti discutevano ampiamente la causa. L'Avv. Zoppolato, per l'Impresa attrice, ritenendo la causa matura per la decisione, chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni; l'Avv. Colelli, per l'Amministrazione, insisteva per la dichiarazione di nullità della clausola compromissoria e, conseguentemente, del giudizio, e, in subordine, quanto alla richiesta di precisazione delle conclusioni, si rimetteva. Il Collegio si riservava di provvedere.

### *Diritto*

Con memoria depositata presso la sede del Collegio Arbitrale in data 16 gennaio 2010, l'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nella regione Calabria, ha sollevato eccezione di nullità della clausola compromissoria e, conseguentemente, del presente giudizio arbitrale, quale diretta conseguenza dell'applicazione dell'art. 15, comma 3, del d.l. 30 dicembre 2009, n. 195. Con successiva memoria depositata in data 15 marzo 2010, all'esito dell'intervenuta conversione in legge ad opera della legge n. 26/2010, ha confermato e reiterato la medesima eccezione di nullità.

Con memoria depositata il 15 marzo 2010, la Arcadia Costruzioni S.r.l. ha contestato l'eccezione sollevata dall'Avvocatura, sostenendo, anzitutto, che, per effetto del completamento della fase istruttoria già alla data del 23 dicembre 2009, il presente giudizio arbitrale ricadrebbe nella previsione derogatrice dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 15 del d.l. n. 195/2009; in via subordinata, per il caso di ritenuta applicabilità della norma al giudizio, ha rilevato la contrarietà della stessa a principi costituzionali e comunitari, chiedendone la disapplicazione e, in ulteriore subordine, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della relativa questione.


Questo Collegio Arbitrale è chiamato, in via preliminare, a valutare l'incidenza sulla presente controversia della disposizione dell'art. 15, comma 3, del d.l. 30 dicembre 2009, n. 195 nel testo risultante all'esito della conversione operata con legge 26 febbraio 2010, n. 26.

Poiché la norma, attraverso la previsione di nullità delle corrispondenti clausole compromissorie, prevede un divieto di arbitrabilità di determinate controversie e poiché l'eccezione è stata sollevata dall'Avvocatura dello Stato nella prima difesa successiva alla entrata in vigore del d.l. n. 195/2009, l'eccezione è da ritenersi tempestiva. Ciò che peraltro non è stato contestato dalla difesa di parte attrice.

Da un punto di vista logico, inoltre, l'esame dell'eccezione in parola appare prioritario rispetto all'altra eccezione di inesistenza e/o nullità del contratto e della clausola compromissoria, sollevata dall'Avvocatura dello Stato già con memoria del 30 novembre 2009, eccezione quest'ultima fondata sulla dedotta incompetenza del dirigente firmatario a sottoscrivere il contratto di appalto del 3 novembre 2003. Non potrebbe infatti, in ipotesi, questo collegio arbitrale dichiarare inesistente o nullo il contratto di appalto per cui è causa prima di aver appurato la possibilità di conoscere nel merito la presente controversia; possibilità che, tuttavia, allo stato sarebbe preclusa per effetto di quanto disposto dal già citato d.l. n. 195/2009.

L'art. 15, comma 3, del d.l. 30 dicembre 2009, n. 195, nel testo risultante all'esito della conversione operata con legge 26 febbraio 2010, n. 26, dispone: «Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e di grande evento di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono nulli. Sono fatti salvi i collegi arbitrali presso cui pendono i giudizi per i quali la controversia abbia completato la fase istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Questo Collegio ritiene che la norma contenuta nella richiamata disposizione sia suscettibile di applicazione alla presente controversia.



Infatti e in primo luogo il contratto rep. 218 del 3 novembre 2003 intervenuto tra il Commissario delegato e la Arcadia Costruzioni appartiene senza dubbio alla tipologia di contratti tassativamente individuati dalla norma.

Con l'articolo unico del d.p.c.m. 12 settembre 1997 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 17 settembre 1997, n. 217) il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato, «ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225... lo stato di emergenza nel territorio della regione Calabria», in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dei rifiuti solidi-urbani.

La suddetta dichiarazione dello stato di emergenza è stata poi più volte prorogata con decreti aventi cadenza annuale; l'ambito dell'emergenza è stato altresì esteso, con d.p.c.m. 23 dicembre 1998, al settore dell'inquinamento e della depurazione delle acque e alle situazioni di emergenza idrica.

Per quanto qui interessa, il contratto per cui è causa è stato stipulato nel vigore della proroga dello stato di emergenza disposta, sino al 31 dicembre 2003, dell'articolo unico del d.p.c.m. 20 dicembre 2002.

Per di più, lo stesso testo contrattuale opera specifici riferimenti alla normativa sull'emergenza (*cf.*: o.p.c.m. 21 ottobre 1997, n. 2696 e o.p.c.m. 20 febbraio 2001, n. 3106), sicché non possono nutrirsi dubbi sul fatto che il contratto per cui è causa appartenga al novero dei contratti menzionati nella disposizione dell'art. 15, comma 3.

Chiarito quanto precede, si osserva che il richiamato art. 15, comma 3, dovrebbe trovare qui applicazione nonostante la notifica della domanda di arbitrato (3 luglio 2009) e la costituzione del Collegio arbitrale (27 ottobre 2009) siano intervenute in data anteriore rispetto all'entrata in vigore del d.l. n. 195/2009. Infatti, l'ultimo periodo della disposizione in parola, modificato in sede di conversione, è sufficientemente chiaro nel subordinare la salvezza dei giudizi arbitrali pendenti al completamento della fase istruttoria alla data del 30 dicembre 2009, data di entrata in vigore del d.l. n. 195/2009.

Al riguardo, non può condividersi il rilievo della Impresa attrice secondo cui alla data di entrata in vigore del d.l. n. 195/2009 gli adempimenti istruttori sarebbero stati già esauriti, con l'ultimo deposito documentale effettuato dalla stessa Impresa alla data del 23 dicembre 2009. Va infatti osservato che la disposizione dell'art. 15, comma 3, nella sua formulazione vigente, sottrae alla conseguenza della nullità i soli «... giudizi per i quali la controversia abbia completato la fase istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto». Pur non privo di margini di indeterminatezza, il momento di «completamento della fase istruttoria» dovrebbe coincidere con il rinvio per la precisazione delle conclusioni e presuppone, quanto meno, che sia intervenuta una pronuncia del giudice sull'ammissione dei mezzi di prova.

Nella specie, va considerato che al momento dell'entrata in vigore del d.l. 30 dicembre 2009, non solo il Collegio arbitrale non si era ancora pronunciato sulle istanze istruttorie formulate dalle parti, ma non era neanche spirato il termine ultimo per il completamento di dette istanze, essendo ancora aperto il termine con scadenza al 25 gennaio 2010 entro il quale l'amministrazione convenuta avrebbe potuto depositare «... un'eventuale memoria di replica nonché di modificazione ed integrazione dei quesiti e di completamento dei mezzi istruttori nonché per la eventuale produzione di documenti in replica», e ciò indipendentemente dal fatto che l'amministrazione si sia poi avvalsa o meno di tale possibilità — avendo la stessa invece in quel termine formulato proprio l'eccezione di cui si discute — e senza che debba ritenersi dunque necessaria da parte di questo Collegio una valutazione virtuale circa la eventuale completezza dell'istruttoria alla data del 30 dicembre 2009. Peraltro, il solo fatto che l'Avvocatura dello Stato, con la memoria del 25 gennaio 2010, pur non modificando formalmente i quesiti, abbia sollevato — così come poteva ancora sollevare — una nuova eccezione di nullità della clausola compromissoria del giudizio, porta a ritenere che al 30 dicembre 2009 l'istruttoria non poteva dirsi chiusa.

Sulla rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, del d.l. n. 195 del 2009, come convertito con legge n. 26 del 2010.

In forza dei rilievi che precedono questo Collegio deve applicare al presente giudizio arbitrale la disposizione dell'art. 15, comma 3, del d.l. n. 195/2009, prendendo atto della impossibilità di conoscere la controversia per la soluzione della quale è stato costituito; controversia della quale, stante la nullità *ex lege* della clausola compromissoria, potrà, se del caso, conoscere in via esclusiva il Giudice ordinario.



Nondimeno, questo Collegio reputa, oltre che rilevanti, non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in via subordinata, dalla Arcadia Costruzioni S.r.l.

La necessità di rimettere gli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale discende, oltre che dalla rilevata non manifesta infondatezza delle questioni sollevate dalla parte attrice alla stregua delle considerazioni che seguono, anche dalla ritenuta impossibilità di procedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata di una norma che con sufficiente chiarezza incide anche su giudizi arbitrali pendenti.

A tanto si aggiunge la ritenuta impossibilità di procedere alla disapplicazione della norma per la invocata contrarietà a principi risultanti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (con particolare riferimento alla dedotta violazione dell'art. 6) e dalla Carta europea dei diritti fondamentali (con particolare riferimento alla dedotta violazione dell'art. 47). In entrambi i casi, esclusa la possibilità di operare in via interpretativa, il contrasto della norma legislativa interna si porrebbe non già nei confronti di una norma comunitaria direttamente applicabile, idonea a fornire la *regula juris* per il caso concreto, ma nei confronti di principi del diritto comunitario, peraltro sostanzialmente corrispondenti a principi espressi dalla Costituzione italiana. Inoltre, è stato chiarito che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo non crea un ordinamento giuridico sopranazionale e non produce quindi norme direttamente applicabili negli Stati contraenti; di talché il giudice nazionale non può procedere alla disapplicazione della norma interna contrastante, ma solo, eventualmente, sollevare questione di costituzionalità con riferimento al parametro espresso dall'art. 117, primo comma, Cost. (V. Corte Cost., sent. 12 marzo 2010, n. 93 e sent. 24 ottobre 2007, n. 348; Cass. Civ., sez. I, sent. 20 maggio 2006, n. 11887 e sent. 27 maggio 2009, n. 12422). Per quanto concerne la Carta europea dei diritti fondamentali, detta Carta di Nizza, recepita dal trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, il superamento dei dubbi circa il suo valore vincolante (*cf.*, da ultimo, Cass. Civ. sent. 2 febbraio 2010, n. 2352), non autorizza, di per sé, il giudice nazionale alla disapplicazione della norma interna ritenuta contrastante, ma ne comporta la rimessione al giudice delle leggi affinché questi, nel sindacato di legittimità ex art. 117, primo comma, Cost., valuti la conformità del diritto nazionale ai principi del Trattato di Lisbona e della Carta di Nizza.

Sulla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, del d.l. 30 dicembre 2009, n. 195.

Come detto, con memoria depositata il 15 marzo 2010, la Arcadia Costruzioni S.r.l., ha sollevato, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, del d.l. 30 dicembre 2009, n. 195, denunciando, in sintesi: 1) violazione del principio costituzionale del giusto processo e della ragionevole durata del processo, con riferimento agli artt. 2, 3 e 111, primo comma, Cost.; 2) violazione del principio costituzionale del giudice precostituito per legge, con riferimento all'art. 25 Cost.; 3) violazione del principio di parità di trattamento, con riferimento all'art. 3 Cost.; 4) violazione dei principi di certezza del diritto, di tutela dell'affidamento e violazione del diritto di difesa, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.; 5) irragionevole lesione dell'autonomia privata, con riferimento agli artt. 41, 24 e 25 Cost.

Le questioni paiono al Collegio non manifestamente infondate, con le precisazioni che seguono.

1) Sotto il primo profilo, parte attrice ha condivisibilmente dedotto che la previsione di decadenza di giudizi arbitrali correttamente instaurati, con attribuzione del contendere alla giurisdizione ordinaria, si traduce necessariamente in un notevole ed ingiustificato prolungamento del contendere; l'irretroattività di previsioni modificative della giurisdizione e della competenza è principio codificato dall'art. 5 c.p.c., che la Corte costituzionale ha valorizzato quale presidio del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (*cf.*: Corte cost. ordinanza n. 363/08; e, nello stesso senso, Cass. SS. VV. Sentenze n. 25031/05, n. 19552/03 e n. 9554/03). Quanto al caso concreto, l'attrice ha segnalato di aver instaurato il giudizio arbitrale già da diversi mesi (la domanda di arbitrato è stata notificata il 3 luglio 2009) e ha osservato che i tempi subiranno ulteriore aggravamento, sia per le formalità di riproposizione del giudizio *ex novo*, sia per effetto dell'attribuzione della competenza alla sede giudiziaria ordinaria, notoriamente priva delle dotazioni necessarie ad assicurare la trattazione e la decisione in tempi ragionevoli quali quelli garantiti dal giudizio arbitrale.

Né, a parere dell'attrice, il sacrificio del diritto — costituzionalmente garantito — ad un processo giusto e, quindi, celere, sarebbe «giustificato» dal «risparmio di spesa» posto a fondamento della previsione di decadenza; l'esigenza di «risparmio di spesa», oltre a non essere espressa in termini circostanziati (tanto da non essere chiaro se nelle intenzioni del legislatore il perseguito risparmio si riferisca, così come pare al Collegio, alle spese del procedimento arbitrale, o se invece debba riferirsi alle conseguenze di una presunta maggiore probabilità di soccombenza della parte pubblica) non pare destinata ad essere soddisfatta nell'ipotesi in cui, alla data di entrata in vigore della norma sospettata di illegittimità, sia già intervenuta la costituzione del Collegio arbitrale e sia stata avviata (e risulti inoltrata) l'attività processuale. Non paiono quindi applicabili alla fattispecie concreta, come oggi disciplinata dall'art. 15, comma 3, del d.l. 30 dicembre 2009, n. 195, le considerazioni espresse nelle ordinanze n. 11 del 2003 e n. 162 del 2009 in ordine alla copertura costituzionale del principio di risparmio di spesa, la cui ragionevolezza deve tener conto delle singole componenti della fattispecie medesima.



Alle considerazioni che precedono, che questo Collegio condivide reputando non manifestamente infondata la relativa questione, deve aggiungersi quanto segue in ordine al principio di effettività della tutela sotteso alla *translatio iudici*.

Facendo applicazione dell'art. 15, comma 3, del d.l. n. 195/2009, il Collegio dovrebbe definire il procedimento con lodo, dichiarando la nullità dell'intero giudizio e vanificando un processo che ha già visto la dimissione di almeno tre atti difensivi per ciascuna parte. Più precisamente, l'art. 819-ter c.p.c., risolvendo un contrasto giurisprudenziale e dottrinario precedente alla riforma operata con d.lgs. n. 40/2006, ha attribuito alla devoluzione agli arbitri la qualificazione di vera e propria attribuzione di competenza (V. Cass. civ. sez. III, ord. 14 gennaio 2009, n. 587; Cass. civ. sez. III, ord. 29 agosto 2008, n. 21926), nel contempo prevedendo, al comma 2, che «... nei rapporti tra arbitrato e processo non si applicano regole corrispondenti agli articoli 44, 45, 48, 50 e 295»; il che esclude che possa darsi luogo ad una *translatio iudicii* dal processo arbitrale al processo giurisdizionale (con i relativi riflessi quanto alla rilevanza delle questioni sollevate). La sufficiente chiarezza della norma appena riportata non sembra lasciare margini ad una interpretazione costituzionalmente orientata, pena la disapplicazione di fatto della norma stessa.

Così stando le cose, non possono portare a differente conclusione né le rilevate incongruenze della espressa riconduzione della eccezione di compromesso nel novero delle eccezioni di competenza, né i principi resi dalla Corte costituzionale, riferiti a soli rapporti di giurisdizione, per cui «... devono ormai ritenersi presenti nel vigente sistema del diritto processuale civile, sia il principio di prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione, in caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione da parte del giudice inizialmente adito, sia il principio di conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, della domanda proposta a giudice privo di giurisdizione» (*cf.*, da ultimo, Corte cost., ord. n. 110/2010 e n. 257/2009).


La necessità per la parte che ha assunto l'iniziativa processuale di dover avviare *ex novo* un'azione avanti al giudice ordinario suscita serie perplessità, oltre che con riferimento al rispetto del principio della ragionevole durata del processo, anche con riferimento al diritto di difesa: anzitutto poiché non potrebbero esser fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda svolta avanti al giudice incompetente, ma anche per il fatto che sia stata vanamente — e dispendiosamente — svolta attività processuale che dovrà essere ripetuta, con stravolgimento e deroga al sistema delle preclusioni processuali e impossibilità di sviluppare una strategia processuale ragionata, menomazione quest'ultima nella quale incorre anche la parte convenuta per effetto della già maturata «discovery» delle proprie strategie di difesa.

Quanto all'esigenza dichiarata dalla norma, vale a dire il risparmio di spesa, il Collegio — non entrando nella discrezionalità del legislatore nel prefissare gli obiettivi della legge, bensì confrontando gli obiettivi enunciati con le misure in concreto disposte per il loro perseguimento — dubita che esso possa essere effettivamente conseguito applicando l'art. 15, comma 3 anche ai giudizi arbitrali pendenti alla data di entrata in vigore della norma; il rischio è anzi che, per effetto della moltiplicazione delle attività processuali e della necessità di adire altro giudice, le «spese» complessive risultino incrementate. Ai fini di una migliore valutazione della fattispecie concreta (da valere come situazione tipo) il Collegio aggiunge di aver già richiesto alle parti, con apposita ordinanza del 13 aprile 2010, un versamento — peraltro con applicazione della dimidiazione dei compensi della tariffa di cui al d.m. n. 398/2000 disposta dall'art. 241, comma 12, del d.lgs. n. 163/2006, come modificato dal d.lgs. n. 113/2007 — a titolo di acconto per onorari degli arbitri e della segreteria.

Il Collegio ritiene perciò, per le ragioni suesposte, di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 26, in relazione agli artt. 2, 3, 24, e 111, primo e secondo comma, Cost.).

2) Sotto altro profilo, parte attrice ha sollevato questione di costituzionalità della norma in questione, nella misura in cui sancisce retroattivamente la decadenza di un giudizio regolarmente instaurato, per violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge sancito dall'art. 25 Cost.

Il Collegio non ignora quanto la Corte costituzionale ha avuto occasione di statuire con la sentenza n. 376 del 2001 per escludere l'illegittimità costituzionale di norma limitativa della competenza arbitrale; ritiene peraltro che la citata decisione si basi su presupposti significativamente diversi, in quanto la norma esaminata non era applicabile ai giudizi in corso. Anzi, tale circostanza era stata considerata elemento decisivo ai fini della valutazione di rispetto del parametro di cui all'art. 3 Cost. Corroborata, altresì, la rilevanza del discrimine rappresentato dall'instaurazione del giudizio arbitrale proprio quanto si legge nell'ordinanza n. 11 del 2003, che ricorda che la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge applicabile ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda.



Una volta chiarito che, nella specie, si vengono a profilare conseguenze che contrastano con l'applicazione della norma generale di cui all'art. 5 c.p.c., anche questo rilievo appare non manifestamente infondato, di talché si impone di chiarire se, essendo la competenza arbitrale cristallizzata in un contratto avente forza di legge tra le parti ed essendo il Collegio arbitrale già costituito questo potrà essere ritenuto giudice naturale ai sensi dell'art. 25 Cost.

Il Collegio ritiene perciò, per le ragioni suesposte, di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 26, in relazione all'art. 25 della Costituzione.

3) La previsione normativa di decadenza degli arbitrati in corso, a beneficio della competenza del Giudice ordinario, è ritenuta poi in aperto contrasto anche con il principio di parità di trattamento (e, quindi, anzitutto, con l'art. 3 della Costituzione). In proposito, parte attrice ha osservato che la retroattiva decadenza riguarda unicamente le clausole compromissorie che accedono a contratti stipulati a norma dell'art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992; una siffatta limitazione darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento, atteso che la *ratio* della previsione di decadenza («assicurare risparmi di spesa») non ha alcuna attinenza con la *ratio* dell'art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992 (che è quella di porre fine celermente a situazioni di emergenza, oltre che, si può aggiungere, alle relative controversie).


Il Collegio, pur consapevole della discrezionalità che la Corte costituzionale ha riconosciuto al legislatore in tema di individuazione delle materie sottratte alla possibilità di compromesso (sentenza n. 376/2001), osserva che la denunciata contraddizione tra le finalità della normativa dell'emergenza (porre fine all'emergenza), l'obiettivo perseguito dall'art. 15 del d.l. n. 195/2009 (contenimento della spesa) e le conseguenze della soluzione adottata dal legislatore, integra quella illogicità e irragionevolezza della diversità di disciplina denunciabile dinanzi alla Corte costituzionale, in quanto l'azzeramento di un giudizio già inoltrato, con conseguente onere di riproposizione, discrimina le parti dei processi in corso, affidando ad un elemento non uniformemente disciplinato dalla legge (il «completamento» della fase istruttoria) l'applicazione della drastica misura della nullità. Non può infatti sfuggire che ai sensi dell'art. 816-*bis* c.p.c. il potere di regolamentare le norme del processo è affidato alle parti ed allo stesso Collegio.

Il Collegio ritiene perciò, per le ragioni suesposte, di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 26, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

4) Viene poi censurata la violazione dei principi di certezza del diritto, di tutela dell'affidamento, oltre che del diritto difesa, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Viene rilevato che la Corte costituzionale, già chiamata a pronunciarsi sulla retroattiva previsione di nullità di clausole compromissorie accessorie a determinate tipologie di contratti, ne abbia riconosciuto la legittimità proprio in ragione del fatto che le norme considerate non intaccavano giudizi pendenti (*cf.*: Corte cost. ordinanze n. 162/2009, n. 11/2003 e n. 376/2001). Il riferimento è, in particolare, alla già citata ordinanza n. 11/2003, con la quale la Corte, nel valutare la legittimità costituzionale di norme sostanzialmente analoghe a quella qui in discussione, ma implicanti una diversa applicabilità *ratione temporis*, ha affermato che «il principio dell'affidamento... non può in alcun modo ritenersi leso dalle norme impugnate in quanto esse, escludendo dal divieto di devoluzione ad arbitri le sole controversie per le quali sia stata già notificata la domanda di arbitrato alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 ..., non attribuiscono al suddetto divieto alcuna efficacia retroattiva ma al contrario fanno puntuale applicazione della norma generale enunciata dall'art. 5 del codice di procedura civile». Retroattività che, nel caso in esame, non è invece affatto evitata, poiché l'applicazione della norma vanifica retroattivamente un processo ritualmente avviato da mesi e legittimamente coltivato.

Ancora, la norma qui considerata, nella parte in cui prevede la decadenza di giudizi legittimamente instaurati (qual è il presente), sacrifica in termini irragionevoli il diritto di difesa (dal che la violazione dell'art. 24 e dell'art. 3 della Costituzione), perché aggrava in misura consistente e non giustificata l'onere dell'attore, costringendolo ad iniziare daccapo il processo e penalizzandolo nei confronti del convenuto. A quest'ultimo proposito, osserva la difesa di parte attrice che il vizio in questione assume peculiare rilievo anche perché tutte le clausole compromissorie colpite dalla sanzione di nullità di cui all'art. 15 del d.l. n. 195/2009 sono state predisposte dall'Amministrazione dello Stato (così come l'intero contratto al quale accedono), ossia proprio dalla parte che oggi vorrebbe giovare della loro retroattiva decadenza.



Il Collegio ritiene perciò, per le ragioni suesposte, di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 26, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nonché al principio comunitario di legittimo affidamento.

5) La previsione di cui all'art. 15, comma 3, d.l. n. 195/2009, nella misura in cui determina la decadenza di giudizi ritualmente instaurati, comporta, ad avviso di parte attrice, che si condivide, anche un'irragionevole lesione dell'autonomia privata (e quindi la violazione dell'art. 41 ed altresì, ancora, degli artt. 24 e 25 Cost.). Al riguardo, parte attrice ha considerato che la Corte costituzionale ha più volte evidenziato che l'istituto dell'arbitrato è da ricondurre alla libera scelta delle parti, intesa come «uno dei modi di disporre, anche in senso negativo (e, quindi, evidentemente, in attuazione di un valore costituzionale superiore, quale, appunto, quello della libera determinazione; n.d.r.) del diritto di cui all'art. 24, primo comma Cost.» (cfr. Corte cost., sentenza n. 221/05, nonché sentenza n. 2/63).

Il Collegio ritiene perciò, per le ragioni suesposte, di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 26, in relazione agli artt. 24, 25 e 41 della Costituzione.

6) Infine il Collegio ritiene di condividere, sia pure traendone conseguenze diverse, i rilievi di parte attrice volti a far valere la contrarietà a principi sopranazionali della norma di cui all'art. 15, comma 3 del d.l. n. 195 del 2009.

La relativa questione infatti non potrà portare, per quanto già detto, alla disapplicazione della norma, ma comporta, a parere del Collegio, violazione dell'art. 117, comma 1, Cost., nella parte in cui l'esercizio della potestà legislativa viene assoggettato al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Ciò in quanto sia il principio del giudice precostituito per legge che quello di ragionevole durata del processo sono sanciti, oltre che direttamente dalla Carta Costituzionale, anche dall'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, nonché dall'art. 47 della Carta Europea dei diritti fondamentali (cfr., in proposito, Corte cost. sentenza n. 88/1962; Corte cost. ordinanza n. 162/2009; Corte cost. ordinanza n. 11/2003).

Il Collegio ritiene perciò, per le ragioni suesposte, di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 26, in relazione all'art. 117, comma 1, della Costituzione.

In conclusione, ricorrono i presupposti considerati dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la rimessione delle questioni di legittimità costituzionale sopra descritte, e segnatamente la rilevanza e l'impossibilità di definire il giudizio indipendentemente dalla soluzione delle questioni e la non manifesta infondatezza delle stesse.

Infine, e per completezza, si osserva che la possibilità per questo Collegio arbitrale di sollevare questione di legittimità costituzionale, già da tempo riconosciuta dalla Corte costituzionale (sent. n. 376/2001), è oggi espressamente ammessa dall'art. 819-bis c.p.c., come sostituito dall'art. 22 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

*P. Q. M.*

*Il Collegio arbitrale, visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3 del d.l. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 26, in relazione agli artt. 2, 3, 24, 25, 41, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., nonché al principio comunitario di legittimo affidamento;*

*Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3 del d.l. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 26, per quanto esposto in motivazione ed in relazione agli artt. 2, 3, 24, 25, 41, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., nonché al principio comunitario di legittimo affidamento;*



*Sospende il procedimento in corso ai sensi dell'art. 819-bis, comma 1, n. 3, c.p.c.;*

*Dispone la notificazione della presente ordinanza ai procuratori delle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato;*

*Ordina la trasmissione dell'ordinanza alla Corte costituzionale unitamente agli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte.*

*Così deliberato all'unanimità in conferenza personale di tutti gli arbitri in Roma, via F. Confalonieri n. 5, nelle Camere di Consiglio del 13 aprile 2010 e 24 maggio 2010.*

*Il Presidente: MANZI*

*Gli arbitri: BAZZANI - SABELLI*

Depositata presso la segreteria del Collegio arbitrale in data 24 maggio 2010.


*Il Segretario del Collegio: CARUSO*

10C0535

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*  
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUR-027) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it), al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE  
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici  
Piazza Verdi 10, 00198 Roma  
fax: 06-8508-4117  
e-mail: [editoriale@ipzs.it](mailto:editoriale@ipzs.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





  
**GAZZETTA UFFICIALE**  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (\*)**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo A1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 132,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 66,28)</i>	- annuale € <b>309,00</b> - semestrale € <b>167,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>
<b>Tipo F1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 264,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 132,22)</i>	- annuale € <b>682,00</b> - semestrale € <b>357,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili  
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010**.

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

*(di cui spese di spedizione € 127,00)*

*(di cui spese di spedizione € 73,20)*

- annuale € **295,00**  
 - semestrale € **162,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 39,40)*

*(di cui spese di spedizione € 20,60)*

- annuale € **85,00**  
 - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 20% inclusa € 1,00

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

€ 190,00  
 € **180,50**  
 € 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**


**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 4,00

